

PRIMA GIORNATA – IL NUOVO MERCATO DEL GAS NATURALE  
MILANO, 20 GENNAIO 2014

**Marco Q. Silvi<sup>1</sup>**

**IL DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE COME SISTEMA NORMATIVO**

*Ogni segno, da solo, sembra morto. Che cosa gli dà vita? – Nell'uso, esso vive. Ha in sé l'alito vitale? – O l'uso è il suo respiro?*

Ludwig Wittgenstein

**SOMMARIO:** *1. Metodo, tema, finalità – 1.1. Contributo della filosofia analitica allo studio del diritto dell'energia – 1.2. Il "caso" del dispacciamento – 1.3. Costruzione di concetti e comprensione di fenomeni. 2. Struttura logica del concetto di dispacciamento – 2.1. 'Dispacciamento' come sistema normativo – 2.2. Presupposizioni del concetto di dispacciamento – 2.3. Momenti logici del concetto di dispacciamento – 3. Il sistema dispacciamento del settore del gas naturale – 3.1. Definizione – 3.2. Conferimento di capacità – 3.3. Programmazione e doveri dell'utente di bilanciare immissioni e prelievi – 3.4. Approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento del sistema: dalla delega per l'utilizzo dello stoccaggio ai nuovi meccanismi di mercato – 3.5. Allocazione e regolazione del disequilibrio dell'utente – 3.6. Servizio di default*

**1. Metodo, tema, finalità**

**1.1. Contributo della filosofia analitica allo studio del diritto dell'energia**

Di fronte ai fenomeni normativi, quali sono anche le disposizioni e gli istituti che formano il c.d. diritto dell'energia, vi sono almeno due possibili prospettive di analisi.

Quella della c.d. dogmatica,<sup>2</sup> che tenta di cogliere e tematizzare i fenomeni usando categorie già elaborate in dottrina e giurisprudenza, formatesi in materie affini o

---

<sup>1</sup> Dottore di ricerca in filosofia analitica e teoria generale del diritto presso l'Università Statale di Milano. Responsabile dell'Unità Affari Giuridici e Consulenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono esclusivamente personali e non coinvolgono l'ente di appartenenza.

<sup>2</sup> Il termine 'dogmatica', e l'espressione 'dogmatica giuridica', sono qui usati in un senso molto ampio per riferirsi a qualunque elaborazione operata da dottrina e giurisprudenza (e dagli operatori del diritto in genere), al fine di interpretare, applicare o studiare norme o istituti giuridici.

comunque nell'ambito di settori dell'ordinamento nazionale ai quali i fenomeni potrebbero essere riconducibili.

Quella che, invece, seguendo il metodo della filosofia analitica del diritto, tenta di cogliere e analizzare la struttura profonda dei fenomeni osservati, facendo ricorso a categorie più generali e soprattutto (come suggerito dal passo di Wittgenstein assunto a motto del presente lavoro) muovendo dall'analisi del linguaggio normativo (ossia il linguaggio utilizzato, a diverso titolo, per la "costruzione" dei fenomeni normativi).<sup>3</sup>

Il metodo offerto dalla filosofia analitica del diritto appare particolarmente fecondo per l'analisi di fenomeni normativi relativamente "nuovi", costitutivi di regioni del diritto di "emersione" relativamente recente, quale il diritto dell'energia. Ciò in quanto le categorie elaborate in sede filosofica consentono di cogliere gli aspetti logico-strutturali "interni" di tali fenomeni, senza pregiudizi concettuali che inevitabilmente ogni costruzione dogmatica porta con sé.

Il punto di osservazione che offre il metodo analitico è, infatti, un punto di vista asettico, valutativamente neutro, che tenta di studiare i fenomeni per quello che sono. Questo vuol dire che è esclusa, da tale prospettiva di analisi, ogni valutazione di natura *lato sensu* politica, ma si tenta di cogliere il senso giuridicamente specifico dei fenomeni analizzati, il loro *nucleo di senso* (la finalità, la funzione che l'istituto analizzato svolge) e la loro *struttura logica* (i rapporti tra gli elementi che compongono l'istituto analizzato e le funzioni che esso persegue). Le istanze politiche e le esigenze sottese alle norme e agli istituti esaminati assumono un rilievo quali dati di fatto presupposti dalle norme, come un qualunque interesse (nel senso della *Interessjurisprudenz*) in funzione del quale il fenomeno normativo si orienta (è costruito).

In altre parole, rispetto alla natura fortemente interdisciplinare del diritto dell'energia, nonché le sue intime connessioni con aspetti più propriamente tecnici e di rilievo eminentemente economico, il punto di osservazione della filosofia analitica, più "distante" dagli aspetti valutativi e dogmatici delle altre scienze giuridiche (ed economiche), può costituire un utile contributo alla comprensione della materia. Un tale contributo, ovviamente, non si sostituisce a quello delle altre prospettive di analisi, ma a esse si affianca completandole.<sup>4</sup>

## 1.2. Il "caso" del dispacciamento

Un caso esemplare che assume rilievo ai fini di tale prospettiva metodologica è costituito da quell'insieme di istituti che, nel linguaggio utilizzato nei testi normativi in cui essi trovano regolazione, ruotano attorno al termine 'dispacciamento'.

---

<sup>3</sup> Sull'ambiguità dell'espressione 'linguaggio normativo', che può essere usata sia per riferirsi al linguaggio che *produce* o *esprime* norme (il linguaggio delle fonti del diritto, delle motivazioni dei provvedimenti o delle sentenze), sia per riferirsi al linguaggio che *concerne* o *relativo a* norme (il linguaggio dei giuristi) cfr. GUASTINI 1990 e 2010. Nel presente lavoro, quando si parla di linguaggio normativo, e dell'uso che tale linguaggio fa del termine 'dispacciamento', ci si riferisce (principalmente) al primo senso dell'espressione. In questa seconda prospettiva, anche le categorie dogmatiche (partecipando anch'esse, in qualche modo, alla "costruzione" del diritto) diventano oggetto di analisi e fenomeni da osservare.

<sup>4</sup> Per una più compiuta esposizione di tale metodo di indagine del diritto positivo, sia permesso rinviare a SILVI 2013. Per una interessante applicazione di tale metodo in altra materia, cfr. MORONI 1999. Più in generale, sullo studio analitico del linguaggio normativo e sui rapporti tra linguaggio e fenomeni normativi, cfr. anche ROSS 1958, CONTE 1995, 1995b, 2001, 2009.

Il dispacciamento è un concetto normativo (in quanto impiegato, appunto, in testi normativi per “costruire” istituti, qualificando fatti, situazioni e relazioni)<sup>5</sup> che presenta forti connessioni con elementi di natura tecnico-economica, assumendo un ruolo centrale sia per i profili di gestione tecnica delle reti (elettriche e del gas) ai fini della sicurezza, sia (e ancor più) per la regolazione economica dei mercati dell’energia.

In tale prospettiva, si è sviluppata una disciplina prevalentemente incentrata su tali aspetti, che, per tale motivo, può risultare oscura o poco evidente per lo studioso del diritto positivo. Tanto è vero che oggi, nel caso del dispacciamento, manca ancora (o comunque pochi sono i lavori che sviluppano) una riflessione in termini propriamente giuridici dei fenomeni corrispondenti, la quale tenti di coglierne la struttura profonda senza arrestarsi alla mera descrizione della disciplina legislativa.<sup>6</sup>

Peraltro, il termine ‘dispacciamento’ è stato usato, nei vari testi normativi che si sono succeduti nel tempo, con finalità diverse e con significati diversificati, mutati nel tempo. In estrema sintesi, il termine compare in ambedue i settori dell’energia elettrica e del gas naturale nell’ambito della disciplina delle modalità di accesso e di utilizzo delle infrastrutture di rete e il legislatore nazionale ha coniato due definizioni del termine pressoché identiche, una per settore:

- (i) per il d.lgs. 79/99, il *dispacciamento dell’energia elettrica* è l’attività “diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, dell rete di trasmissione e dei servizi ausiliari” (art. 2, co. 10);
- (ii) per il d.lgs. 164/00, il *dispacciamento del gas naturale* è l’attività “diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di coltivazione, di stoccaggio della rete di trasporto e di distribuzione, e dei servizi accessori” (art. 2, co. 1, lett. j).<sup>7</sup>

Tuttavia, la disciplina delle modalità di accesso e di utilizzo delle infrastrutture, soprattutto per opera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici (‘Autorità’), ha attribuito al termine ‘dispacciamento’, in una *prima fase*, significati e ruoli diversi nei due settori:

- (i) un significato più ampio nel settore dell’energia elettrica: sin dal 2001 (deliberazione 95/01), il dispacciamento è stato configurato come un autonomo servizio erogato nei confronti di terzi soggetti (sulla base di specifici contratti) ed è divenuto il concetto chiave dell’intera regolazione, utilizzato per la costruzione e la tematizzazione degli istituti fondamentali dell’intero assetto normativo;
- (ii) un significato più ristretto nel settore del gas naturale: il dispacciamento è stato configurato, almeno fino al 2008, alla stregua di una mera attività interna dell’impresa che eroga il servizio di trasporto, ed è stato relegato in posizione di concetto marginale nel quadro dell’evoluzione della disciplina settoriale.

---

<sup>5</sup> Cfr. SCARPELLI 1985, 135 e ss.

<sup>6</sup> Sul punto, nella prospettiva metodologica descritta *sub* 1.1, sia permesso rinviare a SILVI 2010 e a SILVI 2011.

<sup>7</sup> *Si osservi*: sebbene le due definizioni rechino termini in parte differenti, essi designano infrastrutture che, in realtà, svolgono analoghe funzioni. Infatti, gli impianti di coltivazione svolgono, nel settore del gas naturale, analoghe funzioni a quelle assolute, nel settore dell’energia elettrica, dagli impianti di produzione. Analogo parallelismo intercorre tra reti di trasporto per il gas naturale e reti di trasmissione per l’energia elettrica, nonché, infine, tra i c.d. servizi ausiliari per l’energia elettrica e i c.d. servizi accessori per il gas naturale.

Peraltro, nel settore del gas naturale è in atto una complessiva riforma organica dell'intera disciplina, nell'ambito della quale il concetto di dispacciamento sembra acquistare centralità nuova, per certi versi simile a quella che esso ha nel settore dell'energia elettrica. L'Autorità, infatti, almeno a far data dal documento per la consultazione 10/08, cui poi sono seguiti i documenti per la consultazione 25/10 e 45/10, nonché, infine, la deliberazione 45/11, ha iniziato a operare una "rilettura" della natura e della funzione di alcuni fondamentali istituti i quali, sebbene originariamente "collocati" e tematizzati nell'ambito della regolazione del servizio di trasporto, presentano, tuttavia, tratti costitutivi analoghi a quelli elaborati, nel settore dell'energia elettrica, sulla base della categoria di dispacciamento.

In tal modo, si può dire avviata una *seconda fase*, nel settore del gas naturale, caratterizzata da un'interessante operazione, tutt'ora in atto, di ri-costruzione sistematica orientata verso la convergenza e l'uniformità della normativa dei due settori energetici.

### 1.3. Costruzione di concetti e comprensione di fenomeni

Rispetto ai diversi usi con cui il termine 'dispacciamento' è stato impiegato nei testi normativi, il metodo descritto *sub* 1.1 può risultare un utile strumento al duplice fine di (i) *costruire* una categoria unitaria di "dispacciamento", comune ai due settori energetici, e di (ii) *comprendere*, in termini propriamente giuridici, i fenomeni normativi che, in ciascuno dei due settori, il termine 'dispacciamento' oggi designa.<sup>8</sup>

A tal fine, il presente lavoro si articola in due parti. *Sub* 2 si tenta di individuare alcuni elementi fondamentali che connotano la struttura logica di un concetto di dispacciamento unitario (ai due settori dell'energia elettrica e del gas naturale), costruito sulla base delle specifiche esigenze sottese al concetto stesso (che ne costituiscono il nucleo di senso).

*Sub* 3 si tenta di mostrare, a grandi linee, come il concetto di dispacciamento trovi attuazione nel diritto positivo, con particolare riferimento al settore del gas naturale.<sup>9</sup> L'attuale riforma di tale settore, infatti, interessa istituti rilevanti ai fini del sistema dispacciamento. Focalizzare l'analisi su tali istituti può quindi essere utile al fine di testare la validità scientifica della ricostruzione del concetto di dispacciamento, mettendone altresì in evidenza la duplice valenza che esso svolge:

- (i) una valenza *teorica* (cognitiva), in quanto esso dovrebbe *consentire* di concepire (interpretare) in modo organico e unitario un insieme di istituti, anche se costruiti in modo indipendente l'uno dall'altra, o addirittura tematizzati alla luce di concetti diversi da quello di dispacciamento (come avviene nel gas naturale);
- (ii) una valenza *pratica* (normativa), in quanto un tale concetto di dispacciamento dovrebbe *imporre* di configurare organicamente e unitariamente l'insieme di istituti riconducibili al concetto medesimo.

---

<sup>8</sup> *Si osservi*: nonostante il metodo seguito, il presente lavoro non è uno studio di filosofia del diritto, ma di diritto positivo, in quanto il suo oggetto non è un qualche aspetto costitutivo dell'esperienza giuridica, ma è lo studio di istituti storicamente e concretamente dati, che ruotano attorno al concetto di dispacciamento.

<sup>9</sup> Riferimenti al settore dell'energia elettrica sono pertanto compiuti limitatamente a quanto ritenuto utile ai fini espositivi. Per un'analisi del concetto di dispacciamento condotta comparativamente nei due settori dell'energia elettrica e del gas naturale, sia permesso rinviare nuovamente a SILVI 2010.

## 2. Struttura logica del concetto di dispacciamento

### 2.1. 'Dispacciamento' come sistema normativo

Se è vero che “il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio”,<sup>10</sup> allora il significato di ‘dispacciamento’ va individuato nell’uso che di esso fa il linguaggio normativo (l’uso che del termine si fa nei testi normativi in cui il termine compare).

Il termine ‘dispacciamento’ è stato usato (ed è usato), soprattutto negli atti di regolazione dell’Autorità, al fine di conferire a un insieme di norme (e di istituti) una struttura organica e unitaria. Come visto *sub* 1.2, ciò è avvenuto con modalità parzialmente diverse: (i) nel settore dell’energia elettrica, sin dal 2001, il termine ‘dispacciamento’ è stato usato per *costruire* un (*nuovo*) sistema strutturato di norme; (ii) nel settore del gas naturale, invece, il medesimo termine è stato usato, almeno a partire dal 2008, per *ri-costruire* in termini sistematici un insieme di norme (*già esistente* e sino ad allora tematizzato alla luce del solo concetto di trasporto).

Ma ciò che conta è che, in ambedue i settori, il termine ‘dispacciamento’ è usato al fine di conferire unità organica e sistematica a un insieme di norme e di istituti (ancora da produrre o già esistenti), assumendo quindi il significato di un concetto in forza del quale tale insieme di norme e di istituti costituisce un “sistema normativo” (un “ordinamento normativo”), inteso nell’accezione stretta di un “insieme strutturato di norme”.<sup>11</sup>

Nel presente lavoro si assumono tre tesi sui sistemi (ordinamenti) normativi,<sup>12</sup> tra loro (in qualche modo) connesse: (i) la *prima* è quella per cui ogni sistema implica una qualche forma di “struttura” o di “coordinamento” tra le norme e/o gli istituti che appartengono al sistema, indipendentemente dalla complessità di tale coordinamento, che può variare da caso a caso;<sup>13</sup> (ii) la *seconda* tesi, connessa alla prima, afferma che i sistemi normativi possono avere dimensioni ed estensioni variabili, dipendenti essenzialmente dai criteri di identificazione e di fondazione del sistema stesso;<sup>14</sup> (iii) la *terza* tesi è quella secondo cui i criteri che identificano, e quindi fondano, un sistema strutturato di norme possono essere (tra i tanti) anche quelli (della *sedes materiae*, della *ratio*, dei valori o degli interessi tutelati) utilizzati dagli operatori del diritto in sede di interpretazione sistematica;<sup>15</sup> peraltro, tali criteri di identificazione e di fondazione non sono necessariamente posti da interpreti nella loro attività di sistemazione ed esposizione, ma possono anche – come nel caso del dispacciamento – essere definiti

---

<sup>10</sup> WITTGENSTEIN 1995, p. 33.

<sup>11</sup> È questa la definizione di ‘ordinamento’ data da BOBBIO 1993, VIII. Cfr. anche GUASTINI 2004.

<sup>12</sup> Il tema dei sistemi normativi è ampio e la letteratura giusfilosofica sconfinata. Ci si limita a rinviare (oltre ai lavori già citati) a KELSEN 1934, 1945 e 1961; ROMANO 1951; CONTE 1966.

<sup>13</sup> Sotto questo aspetto, il coordinamento può essere costituito, al limite, dal solo criterio di appartenenza delle norme al sistema (il quale sistema sarebbe, così, quasi privo da una struttura); oppure, all’opposto, il sistema potrebbe essere caratterizzato da una elevata complessità, ad esempio, in termini di gerarchia tra gli elementi appartenenti al sistema, ovvero in termini di connessione organica di tali elementi, ovvero, ancora, in termini di unità finalistica cui sono orientati gli elementi del sistema. Cfr. sul punto GUASTINI 2004 che ricava una possibile tassonomia muovendo dalle ricerche di BOBBIO 1993, 1994 e 1970.

<sup>14</sup> In tale prospettiva, rilevano, ad esempio, i macro-sistemi quali possono essere gli ordinamenti giuridici (intesi ad esempio *à la* ROMANO 1951), ma rilevano anche i micro-sistemi che possono essere costituiti, ad esempio, da un singolo istituto o da un insieme di istituti unificati da un elemento di connessione o coordinamento. Tutte queste tesi sui sistemi normativi ne presuppongono la pluralità.

<sup>15</sup> Cfr. VELLUZZI 2002, pp. 124 e ss.; cfr. anche LAZZARO 1965.

dalle autorità (quale l'autorità di regolazione) abilitate a produrre le norme e gli istituti che appartengono al sistema.<sup>16</sup>

In tale prospettiva, l'analisi su un (possibile) concetto unitario di dispacciamento si risolve nell'analisi degli istituti che appartengono al sistema (al micro-ordinamento) che il concetto di dispacciamento è in grado di identificare e fondare (sia in termini costruttivi, come avvenuto nel settore dell'energia elettrica, sia in termini ri-costruttivi, come avviene ora nel settore del gas naturale).

Se quindi il dispacciamento è concetto chiave che identifica e fonda un sistema normativo, la prima questione che si pone è quale sia il criterio di appartenenza di un istituto (o di un insieme di norme) al "sistema dispacciamento". Una strategia per una possibile risposta è quella che muove dagli interessi che costituiscono la ragione sufficiente (la *ratio*, o meglio le *rationes*) del sistema dispacciamento, e conferiscono unità finalistica agli istituti che lo compongono.<sup>17</sup>

Si tratta di esigenze particolarmente complesse e articolate, che implicano (per la loro attuazione e tutela) un insieme altrettanto articolato e complesso di istituti. In tale prospettiva, il termine 'dispacciamento' è usato pertanto al fine di conferire unità organica a tale insieme articolato di esigenze e di istituti. In tal modo, il concetto di dispacciamento si colloca tra l'insieme di esigenze presupposte che ne condizionano il senso (il *présupposé*), e l'insieme delle norme e degli istituti che di tali esigenze assicurano l'attuazione (il *posé*).

In altre parole, il termine 'dispacciamento' esprime, in modo sintetico, la connessione funzionale tra un insieme di norme e istituti (*posé*) e un insieme di esigenze presupposte (*présupposé*). Peraltro, la complessità delle esigenze (*présupposé*) e la conseguente complessità degli istituti (*posé*) si riflette sullo stesso concetto intermedio i cui elementi costitutivi si presentano secondo una struttura logica parimenti complessa e articolata.

*Sub 2.2* si richiamano brevemente l'insieme delle (principali) esigenze che costituiscono il nucleo di senso del sistema dispacciamento (*présupposé*).

*Sub 2.3* si presenta una possibile ricostruzione di alcuni elementi costitutivi minimi della struttura logica del concetto di dispacciamento. Tale ricostruzione mette in evidenza diverse finalità che devono connotare un istituto perché esso sia riconducibile al "sistema dispacciamento" (perché esso ne possa costituire il *posé*): ognuna di queste finalità che le norme sono chiamate ad assolvere costituisce un distinto criterio di appartenenza a tale sistema normativo.

## **2.2. Presupposizioni del concetto di dispacciamento**

**2.2.1.** L'esecuzione fisica di contratti di compravendita/somministrazione<sup>18</sup> di energia (elettrica e di gas naturale), per la natura del bene oggetto della transazione, può essere

---

<sup>16</sup> Tale precisazione rinvia alla nota distinzione tra *sistema estrinseco* e *sistema intrinseco*, sulle cui diverse accezioni cfr. ad esempio LAZZARO 1957. Intendendo il dispacciamento come sistema, si assume qui la nozione di sistema intrinseco, e ciò in ragione della sola circostanza che sono le stesse autorità deputate alla produzione normativa che si servono della categoria di dispacciamento per costruire e dare forma a un sistema strutturato di norme.

<sup>17</sup> Sull'idea di unità finalistica, cfr. in particolare LAZZARO 1965.

<sup>18</sup> La commercializzazione di energia (elettrica e di gas naturale) si compie, prevalentemente, mediante contratti di durata caratterizzati da consegne continuative e senza soluzioni di continuità (ciò in ragione delle esigenze dei consumatori finali). Tipicamente ciò avviene, soprattutto nel mercato al dettaglio,

realizzata solamente servendosi di infrastrutture che consentono di “condurre” l’energia compravenduta dal punto in cui essa è prodotta a quello in cui essa viene consumata.

In un regime di liberalizzazione della domanda e dell’offerta di energia, in cui contratti di compravendita/somministrazione si concludono tra parti che non dispongono delle suddette infrastrutture (né sono in grado di realizzarle agevolmente), la c.d. *essential facilities doctrine* ci insegna che coloro che hanno la disponibilità di tali infrastrutture dovrebbero essere tenuti a consentirne l’utilizzo (in modo neutrale e non discriminatorio) alle parti dei predetti contratti di compravendita, che tale disponibilità non anno (c.d. principio del *third party access*).<sup>19</sup>

Ciò comporta che la gestione delle infrastrutture non sia più una mera *attività* interna al soggetto che le detiene, strumentale all’adempimento delle obbligazioni di consegna quantitativa dell’energia che il medesimo gestore della rete vende ai soggetti connessi con l’infrastruttura stessa, controparti di rispettivi contratti di somministrazione. La gestione delle infrastrutture diviene, invece, oggetto di uno specifico *servizio* che chi detiene l’infrastruttura eroga, sulla base di specifici contratti, nei confronti di operatori terzi, i quali hanno a loro volta concluso contratti di somministrazione con i soggetti connessi all’infrastruttura e necessitano della collaborazione del gestore della infrastruttura medesima al fine di poter adempiere alle proprie obbligazioni di consegna continuativa del bene (oggetto della somministrazione).

Nel nostro ordinamento, il principio del *third party access* è stato attuato dal legislatore nazionale (su impulso di quello comunitario): (i) da un lato, mediante l’introduzione di espliciti obblighi a contrarre per imprese che gestiscono infrastrutture “di sistema” (nel settore del gas: reti di trasporto e distribuzione, impianti di stoccaggio e terminali di gnl – art. 24, co. 1 e 2, e art. 12, co. 2, d.lgs. 164/00);<sup>20</sup> (ii) dall’altro lato, orientando l’esercizio del potere di regolazione dell’Autorità sulle medesime infrastrutture al fine di garantire la terzietà nell’accesso, l’imparzialità e la neutralità nella loro gestione.<sup>21</sup>

---

mediante contratti di somministrazione (c.d. fornitura, secondo la terminologia usata dai d.lgs. 79/99 e 164/00). Peraltro, specie nell’ambito della contrattazione all’ingrosso, l’approvvigionamento dell’energia può avvenire anche mediante contratti di compravendita di tipo *spot* (quali quelli conclusi nei c.d. mercati dell’energia). Anche in tale caso, tuttavia, la conclusione di transazioni di tipo *spot* è funzionale a coprire, in ultima analisi, le esigenze di consegna continuativa del bene ai clienti finali. Per un’analisi più approfondita sul tema, e in generale dell’assetto dei c.d. contratti dell’energia, cfr. BELLANTUONO 2014b.

<sup>19</sup> La letteratura sulla *essential facilities doctrine* è sconfinata. Cfr. tra i tanti, PITOVSKY, PATTERSON and HOOKS 2002; AREEDA 1989; GROUT and PARK 2004; CAVALIERE 2007a, 2007b e 2011. Un ulteriore importante principio che emerge con riferimento ai settori energetici, è quello della necessità di separare (e segregare) le attività di gestione delle infrastrutture (c.d. attività di rete) dalle attività di vendita, nel senso che chi gestisce una infrastruttura dovrebbe astenersi dall’operare nei mercati dell’energia (che vengono consegnati mediante l’infrastruttura medesima – c.d. *unbundling*). Tale principio (posto dalla legislazione comunitaria) è stato da ultimo attuato da ultimo in Italia con il d.lgs. 93/11.

<sup>20</sup> Sull’inquadramento di tali previsioni alla stregua di obblighi legali a contrarre, con riferimento al settore del gas naturale, cfr. anche C.d.S., Sez. VI, decisione 5936/2008. Cfr. anche OSTI 1913. Per il settore elettrico, analoghe disposizioni (a quelle citate nel testo relative al settore del gas gas) riguardano le reti di trasmissione e di distribuzioni: cfr. art. 3, co. 1, e art. 9, co. 1, d.lgs. 79/99; cfr. anche l’inquadramento dato a tali disposizioni dal d.m. 10 dicembre 2010.

<sup>21</sup> Sempre con riferimento al settore del gas naturale, la regolazione dell’Autorità si attua mediante il particolare strumento dei c.d. codici di rete (rete di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e rete di

**2.2.2.** Peraltro, l'esigenza di garantire a soggetti terzi l'utilizzo neutro e imparziale delle infrastrutture deve essere temperata con ulteriori esigenze (almeno tre) di natura tecnica proprie dei settori energetici.

*In primo luogo*, la natura c.d. a rete dell'infrastruttura è funzionale alla contestuale consegna continuativa dell'energia in più punti della stessa, e quindi alla contestuale esecuzione di una pluralità di contratti di compravendita/somministrazione. Ciò comporta (*prima esigenza*) la necessità di assicurare a terzi un *utilizzo condiviso e contestuale* dell'infrastruttura. Tale esigenza, peraltro, trova un limite nella presenza di vincoli strutturali delle reti, che consentono transiti di energia (elettrica o di gas) entro certe quantità in ciascuna unità di tempo. Tali vincoli strutturali comportano che l'utilizzo dell'infrastruttura da parte di alcuni potrebbe compromettere l'utilizzo da parte di altri (c.d. *congestioni*).

*In secondo luogo*, il corretto funzionamento dell'infrastruttura richiede la stabilità, entro livelli predefiniti, di alcuni parametri tecnici di funzionamento della rete. Una condizione necessaria per poter garantire tali condizioni di esercizio (*seconda esigenza*) è la contestualità delle medesime quantità di energia (elettrica o di gas) immesse e prelevate in/dalla rete (c.d. *bilanciamento*).

*In terzo luogo*, con particolare riferimento all'esigenza di bilanciamento tra immissione e prelievi, rileva il fatto che chi gestisce l'infrastruttura non è in grado, da solo, di controllare in tempo reale i flussi da e verso i singoli utenti:<sup>22</sup> tale circostanza rende fisiologici (almeno entro una certa misura) gli *sbilanciamenti* tra immissioni e prelievi (*terza esigenza*). Inoltre, anche l'utente non è in grado (almeno oltre una certa misura) di controllare in tempo reale i flussi in prelievo, che dipendono solo dal consumo effettivo dell'impianto connesso alla rete.

L'utilizzo condiviso di un'infrastruttura limitata, da un lato (*prima esigenza*), e l'esigenza di bilanciamento di immissioni e prelievi, dall'altro (*seconda esigenza*), interagiscono con l'impossibilità tecnica di controllare i flussi da e verso ogni singolo punto di immissione e di prelievo (e i conseguenti fisiologici sbilanciamenti – *terza esigenza*), rendendo possibile il collasso dell'infrastruttura stessa.

Risulta conseguentemente necessaria, *in primo luogo*, la presenza di un soggetto che sia in grado di compiere le opportune azioni correttive atte ad assicurare l'esecuzione contestuale di tutti i contratti di compravendita/somministrazione di energia (elettrica e/o di gas naturale) in condizione di sicurezza delle infrastrutture. Ciò comporta, *in secondo luogo*, la necessaria interazione tra tale soggetto e tutti gli utenti delle infrastrutture, al fine di coordinare i transiti di energia che conseguono alla contestuale esecuzione fisica dei citati contratti.

---

distribuzione). Per un'analisi dettagliata del fenomeno, anche alla luce delle influenze del diritto comunitario, cfr. BELLANTUONO 2014a.

<sup>22</sup> Nel presente lavoro, il termine 'utente' designa, in termini generali, il soggetto che, avendo necessità di utilizzare l'infrastruttura, ha diritto (in forza dell'obbligo a contrarre posto in capo al gestore della rete) di accedere alla stessa e di entrare in relazione con il gestore. Generalmente, l'utente è la controparte venditrice dei contratti di somministrazione di energia (elettrica e/o gas) con clienti il cui impianto di consumo è fisicamente connesso all'infrastruttura (c.d. clienti finali). Parlando di flussi verso il singolo utente, ci si riferisce pertanto agli impianti di consumo presso i quali l'utente (al fine di adempiere all'obbligazione dei contratti di somministrazione, di consegna continuativa del bene) necessita che l'energia sia resa disponibile al cliente acquirente.

### 2.3. Momenti logici del concetto di dispacciamento

Rispetto al quadro degli interessi e delle esigenze (*presupposé*) tracciato *sub* 2.2, il diritto, che altro non è che una “morfologia della prassi”,<sup>23</sup> è chiamato a predisporre le forme mediante le quali realizzare la necessaria interazione tra chi necessita di utilizzare l’infrastruttura e chi la gestisce per garantirne il coordinato utilizzo condiviso (in condizioni di sicurezza).

A tal fine, il diritto definisce le diverse “posizioni” dei predetti soggetti tra loro, nonché gli strumenti di azione (e di interazione) dei medesimi, costruiti, appunto, in funzione (anche) delle sopra declinate esigenze. Ciò comporta la produzione di un insieme di norme (e di istituti) che è possibile concepire in modo unitario e strutturato (ossia come un *sistema normativo*) coerente con tali esigenze. L’articolazione di queste ultime si riflette sulla struttura del sistema, che può essere quindi scandito in diversi momenti logici, ognuno dei quali corrisponde alla funzione (finalità) unitariamente svolta dall’insieme degli istituti che compongono il singolo momento logico.

Sono individuabili almeno quattro principali finalità, le quali consentono di articolare il sistema dispacciamento in altrettanto momenti logici:

- (i) *prima finalità (primo momento logico)*: attribuire un titolo di utilizzo dell’infrastruttura al soggetto terzo, che necessita di servirsene per l’esecuzione dei propri contratti di somministrazione di energia;
- (ii) *seconda finalità (secondo momento logico)*: “dimensionare” il titolo di utilizzo attribuito, rispetto ai quantitativi di energia che *in ciascuna unità di tempo* devono essere immessi/prelevati per l’adempimento delle obbligazioni di consegna continuativa oggetto dei predetti contratti di somministrazione;
- (iii) *terza finalità (terzo momento logico)*: attribuire al gestore dell’infrastruttura gli strumenti tecnici necessari per porre tempestivo rimedio alle situazioni di utilizzo difforme dell’infrastruttura rispetto agli impegni assunti, per ciascuna unità di tempo, in sede di dimensionamento del titolo di utilizzo;
- (iv) *quarta finalità (quarto momento logico)*: accertare e regolare le predette situazioni di utilizzo difforme dell’infrastruttura.

**2.3.1.** Il *primo momento logico* è finalizzato ad *attribuire un titolo di utilizzo* dell’infrastruttura al soggetto terzo che richiede di potersene servire per l’esecuzione di contratti di compravendita/somministrazione di energia (meglio, per adempiere alle obbligazioni di consegna continuativa del bene oggetto di tali contratti).

Tale momento è funzione dell’esigenza di garantire, a chi necessita di utilizzare l’infrastruttura, la disponibilità di “strumenti” per entrare in relazione con il soggetto che la detiene e la gestisce, e poter quindi interagire con esso (nell’ambito di quell’interazione coordinata necessaria per l’utilizzo condiviso dell’infrastruttura in condizioni di sicurezza).

Nel presente lavoro col termine ‘titolo’ (nell’espressione: ‘titolo di utilizzo’) ci si riferisce all’insieme di tali strumenti che il diritto positivo predisporre.<sup>24</sup> Col termine

<sup>23</sup> Cfr. FROSINI 1962. Sia permesso rinviare anche a SILVI 2013 pp. 38 e ss..

<sup>24</sup> In questo senso, l’uso del termine ‘titolo’ nel presente lavoro è analogo a quello indicato da ROSS 1957 (pp. 139-153) per i c.d. concetti giuridici qualificatori (quali diritto, pretesa, proprietà, *etc.*): esso designa un concetto rappresentativo di una connessione sistematica di posizioni complesse riconducibili, in

‘attribuzione’ (nell’espressione: ‘attribuzione di un titolo’) ci si riferisce invece all’atto per effetto del quale i predetti strumenti sono posti nella disponibilità del soggetto che necessita di utilizzare l’infrastruttura.

Per quanto riguarda l’oggetto e il contenuto del titolo di utilizzo dell’infrastruttura, essi devono essere precisati in ragione delle modalità tecniche con cui tale utilizzo avviene.

La configurazione “a rete” dell’infrastruttura, infatti, comporta che il suo utilizzo avvenga mediante l’immissione e/o il prelievo di energia in determinati punti fisici della stessa, connessi con impianti di consumo o impianti di produzione o altre infrastrutture (che consentono di immettere e/o prelevare energia, quali ad esempio siti di stoccaggio di gas, terminali di rigassificazione, reti elettriche o di gasdotti c.d. di importazione).<sup>25</sup> Pertanto, il titolo a utilizzare la rete deve avere a *oggetto* i punti in cui avvengono i prelievi e/o le immissioni strumentali all’esecuzione dei contratti di compravendita per i quali viene richiesto l’accesso. Quanto al suo *contenuto*, deve trattarsi di un titolo a immettere o a prelevare energia nei singoli punti (rispettivamente di immissione o di prelievo) oggetto del titolo stesso.

Per quanto riguarda gli *effetti* dell’attribuzione di un titolo di utilizzo dell’infrastruttura, oltre a instaurare una relazione (che renda possibile la successiva interazione) tra il singolo utente dell’infrastruttura e il gestore, il titolo attribuito costituisce anche *un* criterio per *imputare*, al portatore del titolo stesso, i flussi di energia movimentati presso i punti cui si fa riferimento.

**2.3.2.** Il *secondo momento logico* è finalizzato a *determinare* i quantitativi di energia che l’utente necessita di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascuna unità di tempo, e contestualmente ad attribuire al medesimo utente una *specificata responsabilità* di effettuare le immissioni/prelievi secondo modalità determinate.

Infatti, l’attribuzione di un titolo a utilizzare l’infrastruttura non è di per sé sufficiente ad assicurarne all’utente l’effettivo utilizzo, in quanto le immissioni (e i prelievi) nella (e dalla) infrastruttura avvengono in modo continuativo e per quantitativi variabili nel tempo (connessi con le specifiche esigenze di consumo degli utenti finali).

Tali caratteristiche tecniche (in assenza di un’attività di coordinamento dei flussi) potrebbero determinare congestioni nell’infrastruttura o l’incapienza della stessa: è quindi necessario “completare” la posizione giuridica dell’utente portatore del titolo di utilizzo dell’infrastruttura, attribuendogli una specifica responsabilità di garantire, *in ogni momento*, l’esecuzione di determinati immissioni/prelievi.

In altri termini: gli istituti riconducibili al secondo momento logico concorrono a *dimensionare la posizione giuridica* dell’utente rispetto a *ciascuna frazione di tempo* in cui egli conserva titolo a utilizzare l’infrastruttura (c.d. periodo rilevante). Per ciascun periodo sono quantificati (con certo anticipo) i flussi rispetto ai quali l’utente assume la responsabilità di immettere e/o prelevare presso i punti in cui egli ha titolo.

---

qualche modo, al portatore del titolo. Nel caso specifico, il termine ‘titolo’ designa una serie di relazioni giuridiche tra l’utente e il gestore dell’infrastruttura che consentono di instaurare la necessaria interazione tra i due.

<sup>25</sup> Nel caso di *siti di stoccaggio*, l’immagazzinamento di gas determina un prelievo dalla rete di trasporto, mentre un utilizzo del gas stoccato determina una immissione nella rete. I *terminali di rigassificazione* sono funzionali alla sola immissione in rete di gas importato su navi metaniere.

*Si osservi:* sotto quest'ultimo aspetto, si tratta di una responsabilità diversa da quella che all'utente è ascritta nel primo momento logico: (i) nel *primo* momento logico l'utente diviene responsabile delle immissioni/prelievi che effettivamente si verificano presso i punti oggetto del titolo, nel senso che tali immissioni/prelievi (materialmente effettuate dai titolari degli impianti di produzione e di consumo) sono (giuridicamente) a lui *imputate* (responsabilità quale *imputazione*); (ii) nel *secondo* momento logico, invece, l'utente assume uno specifico *impegno* (un *commitment*) a immettere/prelevare (meglio, a *fare* immettere/prelevare dal titolare dell'impianto di produzione/consumo) in un determinato periodo rilevante determinati quantitativi di energia (responsabilità quale *impegno-commitment*).<sup>26</sup>

Almeno due sono le presupposizioni (specifiche ai settori energetici) del secondo momento logico: (i) l'esigenza dell'utente di utilizzare l'infrastruttura in modo continuativo e prolungato nel tempo (il mercato dei prodotti energetici, anche quello c.d. *spot*, è comunque orientato a garantire l'esecuzione di contratti di somministrazione), e per quantitativi di energia variabili (in ragione del fabbisogno della clientela finale cui l'energia è somministrata); (ii) l'esigenza di evitare che l'utilizzo condiviso della rete (da parte di tutti gli utenti che ne hanno titolo) causi congestioni e sbilanci, ciò che può avvenire solo contemperando l'esigenza di utilizzo del singolo utente con quelle degli altri.

Il primo momento logico è volto ad *attribuire* una certa posizione giuridica ad un soggetto. Il secondo momento *dimensiona* tale posizione, sia in termini di *responsabilità* (l'utente assume uno specifico impegno a immettere/prelevare), sia in termini *temporali* (le immissioni/prelievi oggetto dell'impegno riguardano il singolo periodo rilevante).

Il dimensionamento della posizione giuridica dell'utente avviene tramite quell'interazione necessaria tra utente e gestore dell'infrastruttura, mediante la quale il gestore assicura l'utilizzo condiviso della rete da parte degli utenti evitando che esso determini congestioni e sbilanci.

A tal fine, il gestore deve: (i) *in un primo tempo*, valutare le esigenze rappresentate da ciascun utente (relative alla pre-determinazione delle sue immissioni e/o prelievi per ciascun periodo rilevante) rispetto alle esigenze rappresentate da tutti gli *altri* utenti, nonché ai limiti tecnici di trasportabilità dell'infrastruttura; (ii) *in un secondo tempo*, intervenire (con riferimento a ciascun periodo rilevante) a modificare o a confermare i quantitativi pre-determinati da ciascun utente (qualora essi rispettivamente impediscano o consentano l'utilizzo condiviso in sicurezza dell'infrastruttura).

**2.3.3.** Il *terzo momento logico* è finalizzato ad assicurare al gestore dell'infrastruttura la disponibilità degli "strumenti" di natura tecnica necessari per porre tempestivo rimedio alle situazioni di sbilancio (e di congestione) determinate dall'utilizzo contestuale dell'infrastruttura da parte dei suoi utenti.

Il terzo momento logicamente segue il secondo: la specifica responsabilità che l'utente assume, di immettere e/o prelevare determinate quantità di energia (in ciascun periodo rilevante) che siano bilanciate, presuppone infatti la materiale possibilità di immissioni e/o prelievi (in tale periodo) per quantitativi difforni (sbilanci). Tale situazione, anzi, come detto *sub* 2.2, risulta del tutto fisiologica per i settori energetici, e richiede

---

<sup>26</sup> Su questi (e altri) concetti di responsabilità, sia permesso rinviare, tra gli altri, a SILVI 2014.

l'intervento di un soggetto (il gestore dell'infrastruttura) che sia in grado di porvi tempestivo rimedio, assicurando l'equilibrio fisico dei flussi di energia immessa e prelevata (*bilanciamento*).

*Si osservi*: il terzo momento logico considera le predette esigenze non nella prospettiva particolare del singolo utente che non è risultato bilanciato, ma le considera in una prospettiva più generale, quella dell'infrastruttura stessa, il cui funzionamento potrebbe venire compromesso dagli sbilanci determinati dall'insieme dei suoi utenti.

In quest'ultima prospettiva il gestore dell'infrastruttura necessita di usare "strumenti" di natura tecnica che gli consentano di porre (tempestivamente) materiale rimedio agli sbilanci dell'insieme degli utenti. La fenomenologia concreta dei predetti "strumenti" dipende dalle specificità di ciascun settore (energia elettrica e gas naturale). Tuttavia, (in estrema sintesi e senza pretesa di completezza) essi sono accomunati dal fatto di porre (in qualche modo) il gestore dell'infrastruttura in grado di incrementare o ridurre i flussi di energia da immettere e/o prelevare in/dalla rete, nel momento stesso in cui si verificano (o in un momento prossimo) le predette situazioni di sbilancio (e le connesse eventuali situazioni di congestione).<sup>27</sup>

Prima della liberalizzazione dei due settori energetici, in linea di massima, il gestore dell'infrastruttura operava in modo integrato (nei segmenti della produzione, importazione e commercializzazione dell'energia) in condizioni di monopolio (legale o di fatto). Pertanto, egli manteneva la disponibilità dei predetti "strumenti", e li utilizzava per garantire l'equilibrio dei flussi (in immissione rispetto ai prelievi effettuati dalle utenze di consumo da esso stesso servite).

Nell'attuale assetto del diritto dell'energia (nazionale e comunitario), invece, il gestore dell'infrastruttura non ha più titolo a esercitare (in situazione di sostanziale monopolio) anche la produzione e la commercializzazione dei prodotti energetici, che invece competono a soggetti diversi che, in quanto utenti della rete, sono i soli titolati a immettere e prelevare energia nella stessa. In tale contesto, pertanto, il gestore dell'infrastruttura non ha più "titolo" di disporre di quegli "strumenti" tecnici che gli consentivano di garantire l'equilibrio dei flussi in immissione e in prelievo.

Gli istituti riconducibili al quarto momento logico sono pertanto finalizzati a consentire al gestore dell'infrastruttura di *acquistare* un tale titolo e a *esercitarlo*, usando in tal modo gli "strumenti" necessari per porre rimedio alle situazioni di sbilancio causate dagli utenti.

*Si osservi*: poiché, come detto, tali "strumenti" sono (generalmente) funzionali a variare le immissioni e/o i prelievi in/dalla rete, essi sono (nella gran parte dei casi) nella diretta disponibilità di soggetti che, a loro volta, necessitano anche di utilizzare l'infrastruttura. Peraltro, lo "strumento" che il gestore dell'infrastruttura acquista dal proprio utente è finalizzato a gestire situazioni di squilibrio determinate anche dagli altri utenti nel loro insieme.

---

<sup>27</sup> Poiché gli sbilanciamenti consistono in immissioni/prelievi eccessivi rispetto a quelli che l'utente si era impegnato a effettuare nel singolo periodo rilevante, e poiché di tali immissioni/prelievi il gestore dell'infrastruttura aveva verificato l'eseguità rispetto ai vincoli tecnici di rete, ogni sbilanciamento si traduce in flussi (in immissione/prelievo) ulteriori che potrebbero non essere coerenti con tali vincoli tecnici e determinare quindi delle congestioni (rispetto agli altri flussi imputabili ad altri utilizzatori della infrastruttura).

*Si osservi inoltre:* come nell'attribuzione del titolo a utilizzare l'infrastruttura il gestore della stessa è tenuto ad assicurare tale utilizzo al suo portatore, allo stesso modo, nell'acquisto ed esercizio del titolo a utilizzare lo "strumento" necessario per la gestione dell'infrastruttura, il sistema pone in capo all'utente della rete (che dispone dello strumento) l'obbligo di consentire al gestore il suo utilizzo.

**2.3.4.** Il *quarto momento logico* è finalizzato, da un lato, ad *accertare* se e in quale misura i flussi effettivamente prelevati e immessi in ciascun periodo rilevante dall'utente (che ne aveva titolo) siano risultati difformi rispetto agli impegni assunti in sede di dimensionamento del titolo di utilizzo dell'infrastruttura (c.d. *sbilanciamenti*); dall'altro lato, a *regolare* le posizioni soggettive del gestore dell'infrastruttura e dell'utente che sia risultato sbilanciato, nonché il rapporto tra loro.

Il quarto momento (così come il terzo) logicamente segue il secondo: l'attribuzione all'utente di una specifica responsabilità, in termini di *impegno* per l'utente di utilizzare la rete entro certi limiti, comporta la necessità di "completare" il contenuto di tale responsabilità stabilendo le conseguenze cui sottoporre l'utente che venga meno all'impegno assunto.

Sotto questo aspetto, il quarto momento logico risulta complementare al terzo: ambedue presuppongono una situazione di sbilanciamento, ossia di mancato rispetto di *impegni* assunti dall'utente (nell'esercizio del titolo a utilizzare la rete – secondo momento logico). Tale situazione pone, da un lato, l'esigenza di regolare la specifica responsabilità dell'utente per il mancato rispetto dei predetti impegni e, dall'altro lato, la necessità di porre materiale rimedio alle conseguenze derivanti per il sistema dallo sbilanciamento.

*Si osservi:* le predette relazioni tra secondo, terzo e quarto momento logico evidenziano che si tratta di tre momenti i quali, sebbene distinti, *sono tutti momenti afferenti all'esercizio del titolo* a utilizzare l'infrastruttura (titolo acquisito nell'ambito del primo momento logico).

La concreta disciplina attuativa delle esigenze che connotano il terzo momento logico è condizionata da almeno *due* elementi di carattere tecnico: (i) il *primo* elemento consiste nella circostanza per cui gli sbilanciamenti sono fisiologici: l'utente (per quanto diligente o esperto possa essere nella gestione dei propri clienti titolari degli impianti di consumo o produzione) è in grado solo di limitare la misura dei propri sbilanci, ma mai di eliminarli del tutto;<sup>28</sup> (ii) il *secondo* elemento consiste nel fatto che la strumentazione tecnica per rilevare con esattezza i quantitativi effettivamente immessi e/o prelevati in ciascun periodo rilevante (mediante la "misurazione" dei flussi di energia in entrata o in uscita nei diversi punti della rete), non è a oggi in grado di assicurare un tale risultato conoscitivo in tutti i casi concreti.<sup>29</sup>

Le due specificità tecniche sopra descritte condizionano la struttura e il contenuto degli istituti appartenenti al terzo momento logico. In particolare, la circostanza *sub* (ii) comporta che gli istituti finalizzati all'accertamento dei flussi di energia effettivamente

---

<sup>28</sup> Con riferimento al settore elettrico, cfr. ad esempio la relazione tecnica alla deliberazione 95/01.

<sup>29</sup> *Due* sono le principali ragioni: (i) gli impianti di misura collocati presso gli impianti di produzione e di consumo non sono sempre in grado di rilevare il dato in termini coerenti con il periodo rilevante; (ii) presso alcuni punti della rete rilevanti per il sistema (quali punti connessi con gli stoccaggi, i terminali di gnl, i gasdotti di importazione, ecc.) transitano flussi di energia appartenenti a diversi utenti mentre il dato di misura si riferisce alla somma di essi.

immessi e/o prelevati (presso i singoli punti oggetto del titolo) abbiano l'effetto, in realtà, di *imputare* (mediante l'applicazione di criteri convenzionali) all'utente determinati quantitativi di energia, non necessariamente corrispondenti a quelli effettivi. La circostanza *sub* (i), invece, comporta che gli istituti finalizzati a prevedere le conseguenze per gli sbilanci siano costruiti perseguendo la finalità di incentivare l'utente, nei suoi comportamenti futuri, a limitare (e non ad eliminare) i propri sbilanci.

### **3. Il sistema dispacciamento nel settore gas naturale**

*Sub 2* si è tentato di ricostruire un concetto di dispacciamento che consenta di tematizzare, in modo organico e unitario, un insieme di istituti oggi presenti in ambedue i settori energetici, individuabili in ragione delle quattro principali finalità che connotano il concetto medesimo (e consentono di articolare la struttura logica): (i) *attribuire* (a chi necessita di dare esecuzione fisica di uno o più contratti di compravendita/somministrazione) un titolo a usare l'infrastruttura; (ii) *dimensionare* il titolo nel tempo (in ragione dei quantitativi di energia da immettere/prelevare in modo bilanciato in ciascun periodo rilevante); (iii) *acquisire e utilizzare* (da parte del gestore della infrastruttura) gli "strumenti" per porre rimedio alle potenziali (negative) conseguenze per il sistema, determinate dall'insieme degli utilizzi difformi rispetto agli impegni assunti dagli utenti in sede di dimensionamento del titolo (sbilanciamenti); (iv) *accertare e regolare* gli sbilanciamenti dei singoli utenti.

Per questo motivo, il concetto di dispacciamento è stato caratterizzato in termini di *sistema normativo*, muovendo a tal fine dall'osservazione delle modalità con cui il termine 'dispacciamento' è stato impiegato nel linguaggio normativo (in particolare dall'Autorità). Come visto *sub* 1.2, tale uso del termine 'dispacciamento' è rintracciabile nei testi normativi adottati con riferimento al settore dell'energia elettrica in un momento di poco successivo alla liberalizzazione del settore (2001): da tale momento, l'Autorità ha usato il concetto per costruire un sistema normativo orientato alle finalità sopra descritte. E tutta la successiva regolazione del settore elettrico ruota attorno al (o comunque "risente" della presenza del) concetto di dispacciamento.

Nel settore del gas naturale, invece, un tale uso è rinvenibile solo nei testi normativi adottati dal 2008: da tale momento, infatti, l'Autorità ha usato il concetto di dispacciamento al fine di *ricostruire* in forma di sistema un insieme di norme e istituti già esistenti, ma (originariamente) costruiti e tematizzati nell'ambito della disciplina del (e alla luce del relativo concetto di) servizio di trasporto.

Il diverso "ritmo" evolutivo che caratterizza l'uso del termine (e del relativo concetto) nei due settori ha motivazioni radicate nella diversa storia che caratterizza ciascuno di essi. Tale diversità si riflette in alcuni elementi del quadro legislativo che hanno orientato la regolazione attuativa dell'Autorità nei termini sopra indicati. Il più evidente consiste, forse, nel fatto che *solo nel settore dell'energia elettrica*, il legislatore nazionale, sin dall'attuazione della prima direttiva comunitaria di liberalizzazione del settore (1999), ha definito l'architettura del mercato all'ingrosso attorno alla nozione di "dispacciamento di merito economico", implicante la costruzione di una "borsa" dell'energia elettrica e degli "strumenti" necessari al gestore di rete per garantire l'utilizzo della stessa in condizioni di sicurezza da parte degli utenti (art. 5 d.lgs. 79/99).

Nel settore del gas naturale, invece, una previsione di analoga portata è intervenuta solo con il regolamento CE 715/2009 (art. 21, par. 1), il quale ha previsto che “le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato”.<sup>30</sup> In precedenza, si riscontrano (nella normativa nazionale) interventi frammentari e di natura prevalentemente programmatica.<sup>31</sup>

Uno studio completo dei fenomeni normativi richiederebbe l’esame comparato della disciplina dei due settori condotta nella sua evoluzione storica. In questa sede, peraltro, ci si limita a esaminare i principali istituti che caratterizzano la sola regolazione del settore del gas naturale, alla luce del concetto di dispacciamento e della sua struttura logica.

In particolare, *sub* 3.1 si esamina la nuova “definizione” che l’Autorità ha dato al termine ‘dispacciamento’ (nell’espressione ‘servizio di dispacciamento’), nell’ambito della quale è possibile rinvenire gli elementi essenziali della predetta struttura logica.

*Sub* 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, si esaminano i principali istituti riconducibili ai quattro momenti evidenziati logici evidenziati *sub* 2, al fine di mettere in evidenza il particolare uso *ricostruttivo* che il concetto di dispacciamento assolve nella regolazione del gas naturale.

*Sub* 3.6, infine, si esibisce un caso “pratico” (il c.d. servizio di *default*) nel quale viene in evidenza come il concetto di dispacciamento possa essere impiegato, anche nel settore del gas, con finalità più propriamente *costruttive*, al fine di elaborare e tematizzare istituti e forme di tutela nuove, rispetto a nuove esigenze che si pongono in concreto.

### 3.1. Definizione

Il primo provvedimento dell’Autorità, in cui si tenta di coniare una definizione di ‘dispacciamento’ usando il termine per designare un *sistema normativo*, è la deliberazione 45/11, che recepisce la nozione in precedenza elaborata nell’ambito dei documenti per la consultazione 10/08, 25/10, 45/10 e 46/10).<sup>32</sup>

A rigore, una tale definizione non è collocata nella parte dispositiva della deliberazione 45/11, ma è rinvenibile nell’ambito della sua motivazione. Analogamente, è avvenuto, sinora, in tutti i principali provvedimenti successivi con cui l’Autorità è intervenuta a

---

<sup>30</sup> La disposizione è completata dall’art. 41.6, lett. b), direttiva 2009/73/CE ai sensi del quale compete alle autorità di regolazione nazionale la definizione dei criteri e delle condizioni per “la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono gli incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati di criteri obiettivi”. La disciplina comunitaria è stata recepita dall’art. 32.1 d.lgs. 93/11.

<sup>31</sup> Cfr. in particolare, l’art. 13 della deliberazione 137/02 e la deliberazione 22/04, con cui l’Autorità, da un lato, si è riservata la regolazione del “mercato” centralizzato del gas naturale, definendo, dall’altro lato, un percorso programmatico di implementazione successiva che distingueva tra la “borsa gas” vera e propria e di un “mercato delle risorse di bilanciamento”. Tali previsioni sono state codificate dal legislatore nazionale con l’art. 1, co. 23, l. 239/04. La l. 99/09 ha confermato tale assetto novellandolo sotto il profilo della competenza nella regolamentazione della “borsa gas”, intestata al Ministro dello Sviluppo Economico.

<sup>32</sup> Sul tema delle definizioni nel diritto, la letteratura giusfilosofica è ampia. Cfr. tra gli altri, HART 1953, SCARPELLI 1985, nonché BELVEDERE, JORI e LANTELLA 1979.

regolare istituti afferenti al sistema dispacciamento:<sup>33</sup> quasi a dire che una tale definizione è non *posta*, ma *presupposta* dalla regolazione dell’Autorità. Tale aspetto consente di mettere in luce la funzione *ricostruttiva* che il concetto di dispacciamento svolge, rispetto a un insieme di istituti preesistenti che l’Autorità interviene a riformare, complessivamente e organicamente, secondo una impostazione nuova.

Più in dettaglio, la deliberazione 45/11 enuclea una definizione di *servizio di dispacciamento*, costituita dalla “somma” di due “componenti”: (i) una attività di dispacciamento c.d. *fisico* (“che consiste nella gestione fisica del sistema del gas mediante il governo dei flussi di gas naturale e i servizi accessori, limitatamente all’ambito territoriale in cui si estende la rete”) e (ii) un *servizio* di dispacciamento c.d. *commerciale* che, a sua volta, comprende:

a) il conferimento delle capacità di trasporto, che si sostanzia nell’attribuzione di diritti di utilizzo delle capacità di trasporto del gas ai singoli utenti; b) il servizio di bilanciamento, che ha a oggetto, in termini generali, le modalità attraverso le quali gli utenti possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite; più in dettaglio, il bilanciamento ha a oggetto: l’approvvigionamento e la gestione delle risorse per il bilanciamento (che contribuiscono al dispacciamento fisico); la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun utente ai fini delle situazioni di sbilancio cui porre rimedio per la sicurezza del sistema (mediante le risorse approvvigionate); la valorizzazione e la regolazione delle situazioni di sbilancio e del gas utilizzato per porvi rimedio.<sup>34</sup>

L’analisi di questa definizione induce almeno tre osservazioni.

**3.1.1. Prima osservazione.** La distinzione tra un’attività di dispacciamento fisico e un servizio di dispacciamento commerciale riflette, anzitutto, le considerazioni svolte *sub* 2.2 sui presupposti del concetto di dispacciamento:

- (i) con la liberalizzazione dei settori energetici, il dispacciamento non è più soltanto un’attività interna a un soggetto verticalmente integrato, ma diviene oggetto di un servizio che il gestore della rete eroga nei confronti di terzi (assicurando a questi ultimi la contestuale e continuata esecuzione fisica ai rispettivi contratti di somministrazione in condizioni di sicurezza);
- (ii) a tal fine, tuttavia, è necessaria una stretta e continuativa interazione tra gestore dell’infrastruttura e gli utenti che intendono accedere alla rete, i quali sono, pertanto, tenuti a cooperare con il gestore al fine di mettere a disposizione di quest’ultimo quegli strumenti necessari per l’attività di dispacciamento fisico (dei quali il gestore necessita di poter disporre).

**3.1.2. Seconda osservazione.** Nella definizione di servizio di dispacciamento commerciale, confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Tar Lombardia, Sez. III, sentenza 1/11),<sup>35</sup> sono rinvenibili tutti e quattro i momenti logici in cui si articola il concetto di dispacciamento proposto *sub* 2.3.

---

<sup>33</sup> Cfr. ad esempio la deliberazione 229/12 (che ha riformato radicalmente la disciplina delle c.d. allocazioni presso i punti di prelievo della rete nazionale connessi con reti regionali e reti di distribuzione – *sub* 3.5), nonché la deliberazione 538/12 (che ha introdotto il nuovo strumento di approvvigionamento delle risorse di bilanciamento costituito dal c.d. mercato *locational* – *sub* 3.4).

<sup>34</sup> Cfr. primo considerato, terzo punto, della deliberazione 45/11.

<sup>35</sup> Con tale sentenza, intervenuta prima dell’adozione della stessa deliberazione 45/11 (confermata di recente da Tar Lombardia, Sez. II, sentenza 2973/13, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 395/2012), il giudice amministrativo, prendendo in esame specificamente il servizio di bilanciamento, lo definisce quale “attività di interesse pubblico, esercitato dalle imprese di trasporto nell’ambito del

La definizione dell’Autorità, infatti, distingue, *da un lato*, il primo momento logico, mediante il quale chi necessita di dare esecuzione fisica a contratti di somministrazione *acquista un diritto*<sup>36</sup> a utilizzare la rete, *dall’altro lato*, i restanti tre momenti logici che (come osservato *sub* 2.3.4) costituiscono, ciascuno, un diverso aspetto relativo alle modalità con cui è *esercitato un tale diritto*. Infatti, l’esercizio del diritto a utilizzare la rete richiede: (a) un dimensionamento nel tempo di tale diritto mediante l’acquisizione di specifici impegni (secondo momento logico), (b) la possibilità per il gestore di acquisire e disporre di adeguati strumenti per porre tempestivo rimedio ai potenziali squilibri del sistema determinati dal mancato rispetto dei predetti impegni (terzo momento logico), (c) la definizione di modalità per accertare e regolare, tra le parti (gestore e utente), il mancato rispetto di tali impegni (quarto momento logico).

**3.1.3. Terza osservazione.** La definizione di dispacciamento elaborata dall’Autorità è costruita attorno alle sole attività svolte dalla c.d. impresa maggiore di trasporto, cui è attribuita la responsabilità del relativo servizio: si tratta, in particolare, dall’impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotti (la società Snam Rete Gas S.p.A. – ‘Snam’).

Tale assetto richiede di essere coordinato e inquadrato rispetto a quelle norme del d.lgs. 164/00 le quali attribuiscono a ciascun gestore di rete (rete nazionale di gasdotti, rete di trasporto c.d. regionale, rete di distribuzione) la responsabilità del dispacciamento nella propria rete (artt. 8 e 16).

Tale circostanza (che costituisce una delle principali differenze rispetto al settore elettrico),<sup>37</sup> è tematizzata dall’Autorità (nella medesima deliberazione 45/11) alla luce delle specificità tecniche che connotano il concreto funzionamento del sistema nazionale del gas. Al riguardo, si evidenzia che “la rete nazionale di gasdotti costituisce l’unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per garantire l’equilibrio dell’intero sistema nazionale”:<sup>38</sup> ciò significa, in altri termini, che ai fini dell’utilizzo condiviso dell’intero sistema nazionale del gas in condizioni di sicurezza, all’acquisizione e alla gestione degli opportuni strumenti per porre rimedio agli usi difforni delle reti da parte degli utenti (quarto momento logico), è solo il gestore della rete nazionale di gasdotti che è materialmente in grado (dal punto di vista tecnico) di utilizzare tali strumenti.

È quindi l’impresa maggiore di trasporto l’unico soggetto (meglio, il soggetto migliore) cui attribuire la responsabilità di assicurare l’utilizzo condiviso dell’intero sistema nazionale, in condizioni di sicurezza.<sup>39</sup> Per questo motivo, la regolazione del servizio di dispacciamento ruota attorno all’attività e alle relazioni che l’impresa maggiore di trasporto (Snam) intrattiene con gli utenti delle sue reti.

---

servizio di trasporto e di dispacciamento, consistente nell’approvvigionamento e nella gestione delle risorse necessarie a garantire l’esecuzione fisica delle transazioni di gas, la loro contabilizzazione e la determinazione delle partite fisiche ed economiche in immissione e in prelievo di ciascun utente”.

<sup>36</sup> Infatti, il ‘titolo’ a utilizzare la rete (*sub* 2.3.1), alla luce dei concetti elaborati dalla dogmatica, dovrebbe essere qualificato in termini di diritto soggettivo.

<sup>37</sup> Nel settore dell’energia elettrica, infatti, il d.lgs. 79/99 (art. 3) attribuisce a un unico soggetto, il gestore della c.d. rete di trasmissione nazionale (la società Terna S.p.A.) la responsabilità del dispacciamento sull’intero territorio nazionale (quindi anche sulle reti di distribuzione locale).

<sup>38</sup> Deliberazione 45/11, primo considerato, sesto punto.

<sup>39</sup> Cfr. deliberazione 45/11, primo considerando, settimo punto: “il bilanciamento del sistema nazionale è assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell’ambito della rete nazionale di gasdotti dall’impresa che la gestisce (c.d. impresa maggiore di trasporto”.

Tale impostazione, tuttavia, non svuota di contenuto la responsabilità che la legge attribuisce agli altri gestori di rete (trasportatori c.d. regionali e distributori) ai fini del dispacciamento nelle rispettive reti. Più semplicemente (come anche prefigurato dal giudice amministrativo – Tar Lombardia, Sez. IV, sentenza 323/2008), la regolazione adegua il contenuto di tale responsabilità in ragione delle effettive esigenze tecniche di funzionamento del settore. In tale prospettiva, la concreta responsabilità degli altri gestori di rete si articola in un insieme di obblighi (di natura prevalentemente informativa) funzionali a consentire la corretta erogazione del servizio di dispacciamento da parte del gestore della rete nazionale.<sup>40</sup>

Pertanto, ai fini dell'analisi che si compierà nei paragrafi successivi, l'attenzione sarà principalmente dedicata agli istituti relativi al servizio di dispacciamento erogato dall'impresa maggiore di trasporto (in altri termini, agli istituti appartenenti al sistema dispacciamento riconducibili alle responsabilità dell'impresa maggiore).

### **3.2. Conferimento di capacità**

Il *primo momento logico* (sub 2.3.1) del concetto di dispacciamento è funzionale all'attribuzione di un titolo a utilizzare l'infrastruttura di rete a chi ne necessita per dare esecuzione fisica ai propri contratti di somministrazione/compravendita. Nel settore del gas, la regolazione afferente a tale momento ruota attorno all'istituto del *conferimento di capacità*, istituto che l'Autorità ha posto al centro dell'intera regolazione dell'accesso alle infrastrutture essenziali del settore del gas, sin dal 2002 (deliberazione 137/02, relativa alle reti di trasporto).

Il conferimento si sostanzia (in prima approssimazione) in una serie di procedure volte ad attribuire, a chi necessita di utilizzare l'infrastruttura, un titolo a immettere o prelevare gas, limitatamente a determinati punti (che costituiscono oggetto della richiesta di conferimento) e (di norma) entro quantità massime (commisurate alla capacità della rete presso ciascun punto).

Poiché il gestore dell'infrastruttura è sottoposto a un obbligo legale a contrarre nei confronti dei richiedenti (nei limiti della capacità disponibile – art. 24, co. 1 e 2, d.lgs. 164/00), le procedure di conferimento definiscono le modalità per l'adempimento di un tale obbligo. L'esito della procedura di conferimento è il perfezionamento di un contratto tra utente (che chiede l'accesso) e, pertanto, il gestore dell'infrastruttura (tenuto a contrarre), in forza del quale l'utente acquista un diritto a utilizzare l'infrastruttura limitatamente a determinati punti di immissione e di prelievo (tendenzialmente entro valori massimi determinati in ciascun punto).

L'importanza dell'istituto, che ha portato l'Autorità a intervenire con regole molto dettagliate nella fase precontrattuale, è stata ricondotta a due diverse esigenze (deliberazione 137/02):

- (i) quella di utilizzare nel modo più efficiente e funzionale le capacità disponibili presso i punti di immissione e di prelievo della rete; ciò in ragione del fatto che tali capacità (nella maggior parte dei casi) sono richieste (contestualmente) da più

---

<sup>40</sup> Cfr. deliberazione 45/11, primo considerato, sesto punto: “nei restanti ambiti di rete (c.d. reti regionali di trasporto e reti di distribuzione), invece, il bilanciamento ha una rilevanza interna all'impresa riducendosi ad aggregazioni di rilevazioni di immissione e di prelievi di gas nella/dalla rete interessata. Cfr. anche documento di consultazione 10/08, p. 9.

utenti per l'esecuzione fisica dei rispettivi contratti di somministrazione, e pertanto l'offerta di capacità potrebbe essere insufficiente rispetto alla domanda;

- (ii) l'esigenza di garantire (in coerenza con il principio del *third party access*) la neutralità del gestore di rete nella gestione delle richieste di accesso dei propri utenti, specie nei casi in cui vi siano più richieste di accesso relative al medesimo punto (c.d. punto condiviso).

*Si osservi:* i singoli punti di immissione e di prelievo della rete gestita dall'impresa maggiore presentano caratteristiche tecniche, e sottese esigenze di utilizzo, diversificate tra loro in ragione del tipo di infrastruttura connessa in corrispondenza del singolo punto (di prelievo e/o immissione).<sup>41</sup> Sotto questo profilo, l'evoluzione della regolazione dell'Autorità ha seguito un percorso di differenziazione delle modalità di conferimento della capacità, orientato alle specifiche esigenze di ciascuna tipologia di punti della rete di trasporto.<sup>42</sup>

Tuttavia, indipendentemente dalle specifiche regole e criteri previsti per i conferimenti delle capacità, ciò che accomuna la struttura profonda delle diverse tipologie di conferimento, e ne costituisce il nucleo di senso, è che si tratta, sempre, di procedure volte all'*attribuzione all'utente di un diritto* a utilizzare la rete presso un singolo punto (immettendo/prelevando gas).

Sotto questo aspetto, si può osservare ulteriormente che condividono il medesimo nucleo di senso delle procedure di conferimento, anche le c.d. procedure di *switching* previste dall'Autorità al fine assicurare l'accesso a terzi alle reti di distribuzione del gas (artt. 13 e 14 deliberazione 138/04).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Si pensi (oltre ai punti di immissione connessi a campi di coltivazione e ai punti di prelievo connessi a impianti di consumo finali direttamente allacciati alla rete di trasporto) ai punti interconnessi con *sistemi esteri* (presso i quali l'utente ha esigenza di dare esecuzione fisica a contratti di importazione e a tal fine è necessaria una interazione tra Snam e il gestore di rete confinante); oppure si pensi ai punti connessi con *terminali di gnl* (usati per l'immissione di flussi di gas continuativi nel tempo, a fronte però di quantitativi consegnati dal medesimo utente al terminale mediante scariche discrete); oppure si pensi ancora alle *reti di trasporto regionale o reti di distribuzione* sottese alla rete nazionale, le quali comportano un prelievo dal sistema nazionale, determinato in funzione dei prelievi compiuti dai consumatori finali allacciati alla rete "a valle"; infine, si pensi ai punti connessi con gli *impianti di stoccaggio* presso i quali il gas fluisce sia in prelievo sia in immissione, in ragione del complessivo "andamento" dei prelievi e immissione che si realizzano contestualmente nel sistema.

<sup>42</sup> L'originaria versione della deliberazione 137/02 distingueva almeno due tipi di conferimento, relativi, da un lato, ai punti di importazione della rete nazionale e, dall'altro lato, ai restanti. Successivamente, regole *ad hoc* sono state introdotte relativamente ai punti di immissione connessi con i terminali di gnl, nonché ai punti di connessione con gli stoccaggi: cfr. deliberazione 297/12. La regolazione dei conferimenti presso i punti di importazione è anch'essa in fase di evoluzione, ormai attratta dalla normazione posta a livello comunitario: cfr. sul punto, ad esempio, BELLANTUONO 2014, pp. 37-38. Anche la regolazione dei punti di prelievo connessi a reti regionali e a reti di distribuzione è in fase di riforma (coerente con la nuova disciplina dell'allocazione – *sub* 3.5): cfr. gli orientamenti dell'Autorità esposti nel documento per la consultazione 317/13.

<sup>43</sup> Con riferimento alle imprese di trasporto regionale, invece, si applicano le medesime norme in tema di conferimento valevoli anche per l'impresa maggiore. Peraltro, poiché i punti di immissione di una rete regionale corrispondono ai punti di prelievo della rete nazionale (e sono pertanto oggetto di conferimento in prelievo presso l'impresa maggiore), sono oggetto di conferimento – presso una rete regionale – le sole capacità dei punti di prelievo, connessi o a rete di distribuzione o a impianti di consumo di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Con le procedure di *switching*, infatti, l’Autorità ha regolato in modo dettagliato la fase (di natura precontrattuale) mediante la quale un soggetto (che necessita di dare esecuzione fisica a un contratto di fornitura con un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione) ottiene diritto a prelevare presso il punto di prelievo connesso all’impianto di consumo di tale cliente. Sebbene, nel caso delle reti di distribuzione, non si pongano esigenze analoghe a quelle presenti per le reti di trasporto ai fini dell’assegnazione delle capacità dei punti di immissione/prelievo, tuttavia, analogamente a quanto avviene mediante l’istituto del conferimento, in esito alle procedure di *switching*, l’utente conclude con, il gestore di rete, un apposito contratto in forza del quale acquista diritto a prelevare gas presso quel punto: restano pertanto le esigenze di gestione neutrale delle procedure da parte del gestore rispetto ai terzi che chiedono l’accesso.<sup>44</sup>

### **3.3. Programmazione e dovere dell’utente di bilanciare immissioni e prelievi**

Con il conferimento, l’utente acquista il diritto di immettere e prelevare gas presso punti della rete gestita da Snam. L’esercizio di tale diritto nel tempo, tuttavia, è condizionato alla necessità che l’utente, in ciascun periodo rilevante, dimensiona il proprio diritto al fine assumendo, per quel periodo, uno specifico impegno verso il gestore dell’infrastruttura a utilizzare la capacità conferita in un certo modo (*secondo momento logico – sub 2.3.2*).

**3.3.1.** Il dimensionamento avviene mediante istituti che ruotano attorno al concetto di *programmazione*, i quali sono finalizzati a determinare, con un certo anticipo, i quantitativi di gas che l’utente intende immettere e prelevare in ciascun periodo rilevante (tale periodo nel settore del gas, con la deliberazione 45/11, corrisponde al giorno – c.d. giorno-gas).

In termini generali, il programma (nomina) è l’atto con cui l’utente, per ogni punto di immissione/prelievo presso cui ha acquistato il relativo diritto a immettere/prelevare in sede di conferimento, individua i quantitativi di gas che, in ciascun giorno-gas, si impegna a immettere/prelevare. La struttura dell’atto è, però, *bilaterale* e si perfeziona in esito a una interazione con l’impresa maggiore volta a consentire a quest’ultima di verificare che l’insieme delle immissioni e dei prelievi che gli utenti necessitano di compiere, in ciascun giorno-gas, sia compatibile con i vincoli tecnici della rete (*congestion management*) e, soprattutto, siano *bilanciati*. Per questo motivo, l’impresa maggiore ha strumenti per intervenire sui programmi proposti dagli utenti, accettandoli ovvero modificandoli (qualora non siano bilanciati – o vi siano vincoli tecnici incompatibili).

**3.3.2.** Peraltro, nel settore del gas, l’esito della programmazione non implica l’assunzione di una particolare responsabilità per l’utente (nei confronti del gestore) di rispettare il programma accettato. Infatti, la particolare responsabilità che l’utente assume (ai fini dell’esercizio del diritto a immettere/prelevare gas) consiste, invece,

---

<sup>44</sup> La disciplina dell’accesso alle reti di distribuzione, infatti, non richiama il concetto di conferimento di capacità. Tuttavia, in tale ambito è ancora più sentita l’esigenza di garantire un comportamento neutrale del gestore in fase di attribuzione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura: tale gestore, infatti, è molto spesso legato (sociariamente) al venditore ex monopolista locale. Cfr. ad esempio le deliberazioni 39/10, 49/10, 50/10 e 51/0 (con cui l’Autorità è intervenuta a inibire e sanzionare violazioni del diritto di accesso, negato od ostacolato da distributori locali al fine di avvantaggiare venditori appartenenti al medesimo gruppo societario).

nell'impegno a garantire il bilanciamento tra i quantitativi di gas (effettivamente) immessi e i quantitativi di gas (effettivamente) prelevati in ciascun giorno-gas (art. 16.1 deliberazione 137/02).

*Si osservi*: questo è l'aspetto forse di maggiore differenza rispetto al settore dell'energia elettrica, nell'ambito del quale, in esito alla programmazione (che deve generare anch'essa, come nel settore del gas, programmi bilanciati in immissione e prelievo), l'utente assume la specifica responsabilità di rispettare il *singolo* programma formulato per ogni singolo punto (nel settore elettrico, cioè, l'utente del dispacciamento si impegna a immettere/prelevare l'esatto quantitativo di energia programmato in immissione/prelievo – artt. 14.1 e 14.3 deliberazione 111/06).<sup>45</sup>

In tale prospettiva, l'esigenza di compiere una programmazione bilanciata è comunque funzionale alle attività che il gestore dell'infrastruttura compie nell'ambito del quarto momento logico (acquisire e gestire le risorse per porre rimedio alle situazioni di disequilibrio): in tale prospettiva, infatti, la programmazione dovrebbe consentire all'impresa maggiore di compiere le migliori previsioni sullo sbilanciamento complessivo *atteso* del sistema e porre quindi in essere le misure più efficaci per approvvigionarsi delle risorse necessarie a per porvi rimedio.<sup>46</sup>

**3.3.3.** Inoltre, la disciplina della programmazione presenta anche ulteriori ricadute, specie con riferimento alla determinazione dei quantitativi di gas che si considerano effettivamente immessi o prelevati in/dalla rete da parte dell'utente. Infatti, al riguardo, presso alcuni punti della rete nazionale di gasdotti, la regolazione dell'Autorità stabilisce che i quantitativi programmati dall'utente (come confermati o modificati dall'impresa maggiore) si considerano effettivamente movimentati in/dalla rete nazionale. Ciò avviene, ad esempio, presso i punti di connessione con lo stoccaggio oppure presso alcuni punti di importazione.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Una tale differenza tra il sistema del gas e quello elettrico, si può spiegare in quanto la programmazione, nel settore elettrico, avviene nell'ambito e per mezzo del mercato ("borsa", nell'ambito della quale devono essere registrati, a tal fine, anche i c.d. contratti bilaterali): la deliberazione 111/06 prevede, infatti, che ogni acquisto e ogni vendita di energia che si conclude nel mercato elettrico (oltre alle obbligazioni proprie della vendita e dell'acquisto) "produce" (anche) un programma (rispettivamente di prelievo e di immissione) per quantitativi, periodo rilevante e punto di prelievo/immissione corrispondenti a quelli oggetto della transazione conclusa. In tale prospettiva le esigenze di una programmazione bilanciata (nonché quelle connesse al *congestion management*) dovrebbero essere assicurate dall'incontro tra domanda e offerta che avviene mediante il mercato elettrico (che, al fine di tenere conto dei vincoli tecnici del sistema, è articolato in "zone"). Nel settore del gas naturale, sebbene sia da poco entrato in operatività un analogo mercato ("borsa gas"), tuttavia, manca ancora una integrazione così stretta, come quella presente nel settore elettrico, tra sistema dispacciamento e borsa gas: le transazioni che sono compiute nel mercato si riflettono in programmi che si producono con riferimento a un punto virtuale della rete (il c.d. punto di scambio virtuale o PSV), ma non incidono sui programmi relativi agli altri punti di immissione/prelievo della rete presso i quali l'utente ha acquistato la relativa capacità

<sup>46</sup> In funzione dello sbilanciamento atteso, Snam decide se ricorrere, ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento, al c.d. *mercato locational*, *sub* 3.4.

<sup>47</sup> La nuova regola è stata introdotta presso i punti di stoccaggio dalla deliberazione 45/11, quale modalità tecnica per attuare la nuova riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento (*sub* 3.4). Con riferimento ai punti di importazione, la regola in esame trova applicazione in quei casi in cui Snam abbia concluso, con il gestore estero confinante, appositi accordi operativi di gestione della capacità di interconnessione (c.d. *operating balancing agreement*).

*Si osservi:* quest'ultimo aspetto evidenzia che l'istituto della programmazione, sebbene sia inquadrabile, principalmente, nell'ambito del secondo momento logico, tuttavia esso può assumere anche rilievo ai fini del quarto momento logico, in quanto concorre a determinare ("misurare") i quantitativi effettivamente immessi/prelevati dall'utente per i singoli punti, al fine di "accertare" se e in quale misura l'utente abbia compiuto un uso difforme della rete (rispetto allo specifico impegno assunto nell'ambito del secondo momento, cioè l'impegno di bilanciare le immissioni e i prelievi in ciascun giorno-gas).

Il fatto che un medesimo istituto possa rilevare per più di un momento logico mostra l'utilità, ai fini della comprensione profonda dei fenomeni, di concepire un concetto di dispacciamento articolato nei quattro momenti individuati *sub 2*: un tale concetto, infatti, consente di isolare e mantenere logicamente distinte eventuali funzioni che il medesimo istituto può assolvere, come in questo caso.

### **3.4. Approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento del sistema: dalla delega per l'utilizzo dello stoccaggio ai nuovi meccanismi di mercato**

**3.4.1.** Come detto *sub 2.3.4*, entro una certa misura, l'utilizzo difforme dell'infrastruttura (rispetto all'impegno assunto di rispettare i programmi bilanciati) da parte di ogni utente è fisiologico. Le immissioni (effettive) di ciascun utente che, in ciascun giorno-gas, non sono bilanciate da altrettanti (effettivi) prelievi possono determinare lo sbilanciamento complessivo del sistema e rendono necessario l'intervento del gestore del sistema (l'impresa maggiore) al fine di porvi rimedio.

Il venir meno di un assetto verticalmente integrato, ha posto tali strumenti (la maggior parte di essi) al di fuori della diretta disponibilità (materiale e/o giuridica) di chi gestisce l'infrastruttura, che pertanto ha la necessità di "acquisire" un titolo, nei confronti dei soggetti che ne dispongono direttamente, di poter servirsene ove fosse richiesto dalle esigenze di sicurezza (*terzo momento logico*).

Una delle principali esigenze (comune ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale) consiste nella possibilità per il gestore dell'infrastruttura di variare in "tempo reale" (ossia in un momento molto prossimo a quello in cui vengono eseguiti i programmi), in aumento o in diminuzione, i flussi di energia immessi nell'infrastruttura stessa. Gli "strumenti" che assicurano al gestore tale possibilità si traducono in un insieme di prestazioni, diverse per ciascun settore, che sono tuttavia nella disponibilità (di alcuni) degli stessi soggetti che necessitano di utilizzare l'infrastruttura stessa.

Nel settore del gas naturale, tali "strumenti", per riferirsi genericamente ai quali si usa l'espressione '*risorse per il bilanciamento*', consistono in prestazioni di diversa natura che (in sintesi) comportano una variazione dell'utilizzo in immissione (in alcuni casi anche in prelievo) del gas che gli utenti: (i) hanno (o hanno titolo per depositare) nei siti di stoccaggio, (ii) hanno (o hanno titolo a importare) nei gasdotti di importazione, (iii) hanno nei terminali di rigassificazione, oppure (iv) sono in grado di estrarre (o far estrarre) dai campi di coltivazione (infine, in alcuni casi, sono in grado di evitare di prelevare presso alcuni particolari tipologie di impianti di consumo finale).

La variazione dei flussi è (in linea di massima) materialmente disponibile all'impresa maggiore, che può intervenire a regolare fisicamente i parametri di flusso mediante il proprio sistema di telecontrollo e di telecomando: si tratta di azioni che rientrano nell'ambito dell'*attività di dispacciamento fisico*. Tuttavia, l'impresa maggiore non ha

alcuni titolo giuridico a disporre del gas che fluisce nella rete il quale appartiene ai propri utenti.

**3.4.2.** Le modalità con cui l'impresa maggiore *acquista e gestisce* le risorse per il bilanciamento (i testi normativi, per riferirsi a tali azioni di acquisto e gestione, parla di 'approvvigionamento'), come visto, sono al centro della riforma dell'intero settore del gas prospettata dall'Autorità con i documenti 10/08 e 25/10 e che ha determinato il nuovo uso del termine 'dispacciamento' per *(ri)costruire* un sistema normativo.

In precedenza, la principale risorsa per il bilanciamento usata dall'impresa maggiore era lo stoccaggio e gli istituti mediante i quali essa se ne approvvigionava erano definiti nell'ambito della disciplina del servizio di trasporto, mediante la previsione di specifiche clausole del proprio codice di rete (cap. 9, § 2): in forza di tali clausole il gestore della rete acquistava dal proprio utente il diritto ad accedere, in nome e per conto di quest'ultimo, alle giacenze e capacità di stoccaggio.

*Si osservi:* con il conferimento di capacità, l'utente acquista un titolo a utilizzare l'infrastruttura gestita dall'impresa maggiore, mentre quest'ultima acquista, a sua volta, un titolo a utilizzare il gas dell'utente (variando le sue movimentazioni da/in stoccaggio) al fine di porre rimedio in tempo reale ai fisiologici sbilanci che si verificano sulla rete. Il gas dell'utente, peraltro, non era usato solo per porre rimedio agli sbilanci di quest'ultimo, ma a quelli complessivi del sistema, determinati dalla generalità degli utenti.

La deliberazione 45/11 (in coerenza con l'art. 21, par. 1, regolamento CE 715/2009) ha rivoluzionato le modalità di approvvigionamento (acquisto e gestione) delle risorse di bilanciamento, passando da modalità di approvvigionamento basate sulle mere esigenze operative del gestore di rete, a modalità basate su meccanismi di mercato (c.d. merito economico).

In estrema sintesi, con la deliberazione 45/11, l'Autorità ha disegnato un primo sistema "semplificato" che identifica (in continuità con la precedente regolazione) nello stoccaggio l'unica risorsa di bilanciamento su base giornaliera.<sup>48</sup> Muta però lo strumento giuridico mediante il quale l'impresa maggiore si approvvigiona di tale risorsa, il quale strumento è costituito, ora, da un mercato (c.d. sessione di bilanciamento) nell'ambito del quale gli utenti della rete di trasporto, se controparti di contratti di stoccaggio (denominati pertanto 'utenti abilitati'), sono tenuti a offrire, giorno per giorno, la propria disponibilità ad aumentare o ridurre le proprie immissioni o prelievi da o in stoccaggio, ciascuno in coerenza con le proprie capacità di stoccaggio e le relative giacenze.

In tal modo, l'impresa maggiore seleziona le offerte presentate, sulla base del prezzo indicato dall'utente, in ragione del loro merito economico sino a coprire l'intero

---

<sup>48</sup> L'esigenza di continuare a individuare nello stoccaggio l'unica risorsa utilizzabile ai fini del bilanciamento, è motivata dall'Autorità, con le contrapposte esigenze: (i) di introdurre in tempi ragionevoli un meccanismo di approvvigionamento basato sul mercato, e (ii) di consentire all'impresa maggiore di garantire la sicurezza del sistema mediante lo svolgimento delle attività di dispacciamento fisico senza soluzioni di continuità (deliberazione 45/11, quinto considerato, quinto punto). Sullo stoccaggio sia permesso rinviare a SILVI 2011. In termini più generali, cfr. il documento *Indagine conoscitiva sullo stoccaggio di gas naturale*, adottato congiuntamente dall'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispettivamente con deliberazione 51/09 e deliberazione 19925/09. Cfr. anche CAVALIERE 2007a.

sbilanciamento del sistema. Si concludono così vere e proprie compravendite di gas tra gestore e utenti abilitati, valorizzate al prezzo che si forma nel mercato.<sup>49</sup>

*Si osservi:* la sessione di bilanciamento non è un vero e proprio mercato, come quelli che formano la c.d. borsa del gas, in quanto la sua principale funzione è quella di mettere a disposizione dell'impresa maggiore le necessarie risorse per intervenire tempestivamente a porre rimedio allo sbilanciamento del sistema, assicurando a tutti i propri utenti di poter dare (contestuale) esecuzione fisica, *in condizioni di sicurezza*, dei relativi contratti di compravendita/somministrazione. In forza di tali esigenze di sicurezza, pertanto, l'Autorità ha posto in capo a quegli utenti che dispongono della relativa risorsa (ossia sono controparti di un contratto di stoccaggio) un *obbligo di servizio pubblico* di partecipare al mercato, offrendo l'intera propria disponibilità.<sup>50</sup>

**3.4.3.** Sotto questo profilo, appare interessante l'evoluzione della disciplina degli strumenti di approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, avviata con la deliberazione 113/12, la quale ha avuto primi momenti di attuazione con le deliberazioni 538/12 e 446/13. Con tali provvedimenti, l'Autorità ha definito un ulteriore strumento mediante il quale Snam può approvvigionarsi di altre risorse rispetto allo stoccaggio: si tratta, in particolare, della disponibilità, da parte degli utenti, di modulare, in aumento o in riduzione, i flussi in/dalla rete presso punti precisi della stessa, quali i punti di importazione, i punti connessi con i terminali di gnl.

L'approvvigionamento di tali risorse avviene, anch'essa, mediante meccanismi di mercato, in una apposita sessione, distinta da quella di bilanciamento, che si svolge il giorno precedente. In tale sessione, l'impresa maggiore può intervenire ad approvvigionarsi di risorse di bilanciamento, mediante modifiche del flusso in entrata o in uscita, anche in punti specifici (c.d. mercato *locational*).

La sessione di mercato *locational* è distinta a quella di bilanciamento vera e propria, *in primo luogo*, perché la partecipazione è facoltativa per gli utenti (diversamente dalla sessione di bilanciamento); *in secondo luogo*, perché essa è gestita dal GME che diviene controparte centrale (solo transitoriamente tale ruolo è svolto da Snam); *in terzo luogo*, la sessione di mercato *locational* si svolge il giorno prima della sessione di bilanciamento, e si pone come strumentale alla gestione efficiente di quest'ultima (che resta, quindi, lo strumento principale, o quanto meno "più evidente", ai fini dell'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento).

A tal fine, infatti, l'impresa maggiore è tenuta a intervenire nel mercato *locational* per gestire eventuali situazioni di tensione del sistema nel caso in cui, rispetto allo sbilanciamento *atteso* per il giorno successivo (che Snam prevede sulla base dell'esito della programmazione), le capacità di stoccaggio disponibili possano risultare insufficienti a mantenere in equilibrio il sistema. Si tratta, quindi, di uno strumento mediante il quale il gestore del sistema riduce *ex ante* il più possibile l'entità dello

---

<sup>49</sup> Il prezzo che si forma sulla sessione del bilanciamento è pari a quello dell'ultima offerta accettata e viene corrisposto dall'utente abilitato all'impresa maggiore, qualora quest'ultimo abbia selezionato offerte a scendere (aventi a oggetto cioè la disponibilità a ridurre le immissioni in gas) per far fronte a uno sbilanciamento delle immissioni (rispetto al complessivo prelievo). Il corrispettivo è invece versato dall'impresa maggiore all'utente abilitato qualora siano state selezionate offerte a salire (aventi a oggetto cioè la disponibilità ad aumentare le immissioni in rete) per far fronte a uno sbilanciamento del prelievo complessivo (rispetto alle immissioni).

<sup>50</sup> Cfr. deliberazione 45/11, quinto considerato, quattordicesimo punto.

sbilanciamento atteso e ridurre così i propri interventi nell'ambito della sessione di bilanciamento.

Inoltre, mediante la partecipazione (facoltativa) alla sessione *locational* gli utenti dispongono di un ulteriore strumento (di mercato) per poter bilanciare la propria posizione sulla rete, in un momento anteriore alla conferma definitiva dei *programmi* da parte dell'impresa maggiore. *Si osservi*: sotto quest'ultimo aspetto, il nuovo istituto (sebbene afferisca propriamente al terzo momento logico) assume rilievo anche ai fini del secondo momento logico, in quanto, le transazioni concluse nel mercato *locational* si riverberano sui programmi degli utenti.

### **3.5. Allocazione e regolazione del disequilibrio dell'utente**

Poiché, ai fini del corretto esercizio del suo diritto di utilizzare l'infrastruttura di rete, l'impegno che l'utente assume nei confronti del gestore è quello di assicurare (in ciascun giorno-gas) il bilanciamento tra i quantitativi (effettivamente) immessi in rete e quelli (effettivamente) prelevati, la situazione di utilizzo difforme che deve essere *accertata* e conseguentemente *regolata* tra le parti (*quarto momento logico – sub 2.3.4*), consiste nel mancato bilanciamento giornaliero dell'insieme delle immissioni e dell'insieme dei prelievi. Tale situazione è identificata col termine '*disequilibrio*'.

**3.5.1.** *Accertare* il disequilibrio dell'utente richiede l'accertamento degli effettivi prelievi e immissioni, e quindi la *misurazione* di tali grandezze. Come anticipato *sub 2.3.3*, la strumentazione per misurare l'energia prelevata/immessa non sempre consente di rilevare con esattezza e tenere traccia del dato relativo in tutti i punti e in ciascuna ora del giorno. Inoltre, nel caso della rete di trasporto gestita dall'impresa maggiore, i principali punti di immissione e di prelievo sono punti c.d. condivisi, nel senso che, presso il medesimo punto di immissione/prelievo (in cui il flusso di gas è complessivamente misurabile) possono insistere più utenti titolari di diritti di immissione/prelievo: in tali casi si pone quindi l'esigenza di "ripartire" il gas complessivamente misurato tra gli utenti interessati, imputando a ciascuno la sua quota.

A tal fine, la regolazione dell'Autorità ruota attorno all'istituto della c.d. *allocazione* (cfr. art. 16 deliberazione 137/02, nonché la deliberazione 229/12), che consiste in una serie di procedure e metodologie volte a imputare in modo convenzionale, per ciascun utente, la quota di gas che *deve essere considerata* effettivamente immessa/prelevata in/dalla rete in ciascun giorno-gas (come già detto, l'attività di "accertamento" degli effettivi prelievi è attività prevalentemente non *cognitiva*, ma *costitutiva*).

Così come avvenuto per il conferimento delle capacità, anche ai fini dell'allocazione la regolazione dell'Autorità si è sviluppata, nel tempo, differenziando le predette procedure e metodologie, in ragione dei diversi tipi di punti di prelievo/immissione nonché delle relative esigenze sottese. Ad esempio, diverso è il trattamento previsto per i punti di prelievo interconnessi con reti di trasporto regionali o reti di distribuzione, rispetto al trattamento previsto per i punti di connessione con i siti di stoccaggio o ai punti di importazione.

In questi ultimi casi (punti connessi agli stoccaggi nonché punti di importazione), come già visto *sub 3.3*, la regolazione dell'Autorità impone di considerare allocati i quantitativi di gas oggetto dei programmi verificati e confermati dall'impresa maggiore.

Con riferimento, invece, ai punti di prelievo connessi con reti regionali o reti di distribuzione, l'allocazione si traduce in una serie di procedure articolate e complesse,

che prevedono il necessario coinvolgimento dei gestori delle infrastrutture di trasporto regionale e di distribuzione connesse coi punti di prelievo della rete dell'impresa maggiore: tali soggetti cooperano al fine di rendere disponibili all'impresa maggiore alcune informazioni (relative alle misurazioni presso i punti di prelievo della propria rete, nonché alle eventuali relazioni tra i propri utenti e quelli dell'impresa maggiore). Tali informazioni sono rielaborate dall'impresa maggiore sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità al fine di imputare a ciascun utente un valore necessariamente convenzionale (deliberazione 229/12).

*Si osservi:* come anticipato *sub* 3.1.3, i predetti obblighi informativi, posti in capo ai gestori di reti di distribuzione e ai gestori di reti regionali (diversi dall'impresa maggiore), costituiscono (unitamente alle procedure, rispettivamente, di *switching* e di conferimento) il contenuto principale in cui si risolve la responsabilità in tema di dispacciamento attribuita a tali gestori dal d.lgs. 164/00.

**3.5.2.** “Accertato” il disequilibrio del singolo utente, la sua *regolazione* ruota attorno a un sistema di *corrispettivi* volti a incentivare e responsabilizzare l'utente medesimo affinché in futuro migliori le proprie condotte contenendo la dimensione dell'effettivo suo disequilibrio.

Il *prius logico* di tale sistema consiste in una *fiction iuris*<sup>51</sup> che attribuisce alle situazioni di disequilibrio un particolare statuto giuridico, che giustifica le modalità con cui è regolato il sistema di corrispettivi. Sotto questo aspetto, poiché il disequilibrio del singolo utente concorre a determinare lo sbilanciamento del sistema, il contenuto della *fiction iuris* presuppone (e riflette) la scelta compiuta dal regolatore in merito alle modalità con cui il gestore si approvvigiona delle risorse per porre rimedio alle situazioni di sbilanciamento (terzo momento logico – *sub* 3.4).

Pertanto, prima della riforma attuata con la deliberazione 45/11, poiché Snam si approvvigionava delle risorse di bilanciamento facendosi “delegare” dall'utente a usare (in nome e per conto di quest'ultimo) le giacenze e le capacità di stoccaggio, si comprende perché il codice di rete di Snam prevedeva che i quantitativi di gas prelevato (o immesso) in eccesso dall'utente dalla (o nella) rete dovevano essere trattati (rispettivamente) alla stregua di quantitativi prelevati (o immessi) dalle (nelle) riserve di stoccaggio del medesimo utente (ovvero, se si trattava di prelievi per i quali l'utente non disponeva di giacenze di gas, questo veniva considerato prelevato dalle riserve strategiche). A ciò seguiva l'applicazione di corrispettivi penalizzanti determinati in via amministrata dall'Autorità (nonché l'applicazione dei corrispettivi previsti dalla disciplina dello stoccaggio in ragione della movimentazione imputata all'utente).

La completa riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento basata sul merito economico (deliberazione 45/11) ha comportato la necessità di superare il predetto assetto di corrispettivi e, prima ancora, di sostituire la *fiction iuris* sulla configurazione del disequilibrio dell'utente.

A tal fine, poiché le risorse sono oggi approvvigionate mediante un mercato (pur con le precisazioni *sub* 3.4.2), nell'ambito del quale si concludono, tra gestore di rete e utenti abilitati, transazioni in acquisto o vendita dei quantitativi di (gas necessari per coprire lo sbilanciamento del sistema), allora si comprende la scelta dell'Autorità di prevedere che

---

<sup>51</sup> Cfr. sul tema, tra i tanti, KELSEN 1988 e GUASTINI 1992.

il disequilibrio del singolo utente sia oggetto di una apposita compravendita tra gestore del sistema e utente (art. 9.4, lett. c), deliberazione 45/11).<sup>52</sup>

La regolazione dei corrispettivi segue pertanto tale impostazione, assumendo la natura di controprestazione economica della cessione che si perfeziona per effetto della *fictionis iuris*: il prezzo di cessione, pertanto (nell'incentivare comunque l'utente a essere quanto più bilanciato in futuro), dovrà fornire un adeguato segnale di prezzo rispetto ai costi sostenuti dall'impresa maggiore in sede di approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.

### 3.6. Servizio di *default*

Sin qui si sono esaminati i principali istituti che costituiscono elementi essenziali del sistema di dispacciamento nel settore del gas naturale. L'analisi di tali istituti, originariamente costruiti (e "collocati") nell'ambito della disciplina del servizio di trasporto, mostra l'opera di rilettura e ricostruzione sistematica operata dall'Autorità alla luce del concetto di dispacciamento, articolato nei quattro momenti logici enucleati *sub 2*.

Come visto, tale opera di *ricostruzione* è funzionale all'attuazione di una complessiva riforma organica del settore del gas naturale, che ruota attorno a un mercato centralizzato del gas e a un sistema di bilanciamento basato sul merito economico. Peraltro, il concetto di dispacciamento si presta a essere impiegato anche per *costruire* nuovi istituti orientati alla tutela di interessi ed esigenze che non erano state ancora trattate dalla previgente disciplina del servizio di trasporto.

È questo il caso, ad esempio, del c.d. servizio di *default*, introdotto dall'Autorità per regolare il fenomeno dei c.d. prelievi diretti, ossia i casi in cui, presso un punto di prelievo della rete (di trasporto o di distribuzione), si verifichi un prelievo di gas senza però che sia presente, presso tale punto, un utente che abbia acquisito il necessario titolo a prelevare (e al quale quindi sia imputabile l'effettivo prelievo riscontrato).<sup>53</sup>

L'analisi della disciplina di tale servizio mostra la centralità del concetto di dispacciamento, impiegato: (i) *da un lato*, per selezionare e tematizzare le specifiche esigenze di tutela che si pongono nei casi di prelievi diretti, e che concorrono a determinare il nucleo di senso del servizio medesimo (il *presupposé*); (ii) *dall'altro lato*, a costruire la "trama logica" (la struttura profonda) che dà forma e unità organica alla disciplina positiva del servizio di *default* (il *posé*).

---

<sup>52</sup> Più in particolare, la norma in esame integra la deliberazione 137/02 introducendo un art. 16bis.3 deliberazione 137/02 in forza del quale "i quantitativi di gas corrispondenti al disequilibrio del singolo utente: (a) si considerano ceduti dal responsabile del bilanciamento [Snam] all'utente nell'ambito di tale servizio, qualora il disequilibrio sia maggiore di zero [ossia qualora i prelievi dell'utente superino le sue immissioni]; (b) si considerano ceduti dall'utente al responsabile del bilanciamento nell'ambito di tale servizio, qualora il disequilibrio sia inferiore a zero [ossia qualora le immissioni dell'utente superino i prelievi]".

<sup>53</sup> La disciplina del servizio di *default* è contenuta in una pluralità di provvedimenti, adottati con riferimento a tutte le tipologie di rete: rete di trasporto gestita dall'impresa maggiore; altre reti di trasporto e reti di distribuzione (sebbene in quest'ultimo caso, l'Autorità sia intervenuta per ridurre le responsabilità dei gestori di rete per dichiarata inadeguatezza di questi ultimi a svolgere correttamente il servizio). Tra i diversi provvedimenti, cfr. le deliberazioni 99/11, 249/12, 241/13 e 428/13. Cfr. anche i documenti per la consultazione 5/09 e 44/11.

**3.6.1.** Quanto all'individuazione delle esigenze sottese al servizio di *default* (*presupposé*), il fenomeno dei prelievi diretti è caratterizzato dal fatto che, qualora un tale prelievo concretamente si verifichi<sup>54</sup> (e non sia possibile attivare il c.d. fornitore di ultima istanza),<sup>55</sup> il soggetto materialmente responsabile del prelievo preleva indebitamente gas dalla rete. Ciò almeno fintanto che il punto di prelievo non sia fisicamente disalimentato (oppure un nuovo utente, nel frattempo, non acquisisca il diritto a prelevare presso quel punto).<sup>56</sup>

La *prima* esigenza che si pone al riguardo, pertanto, è quella di individuare il soggetto cui imputare il gas prelevato *sine titulo* dal responsabile del prelievo diretto.<sup>57</sup>

La disciplina del sistema dispacciamento proibisce di imputare il gas oggetto dei prelievi diretti ad alcuni degli utenti della rete: poiché infatti è con il conferimento che si acquisisce un diritto a prelevare gas, il conferimento costituisce anche criterio di imputazione del gas rilevato (*sub* 2.3.1); pertanto, eventuali prelievi diretti possono essere imputati solo ai titolari di diritti di prelievo presso il punto in cui detti prelievi sono stati rilevati. Inoltre, in caso di punti c.d. condivisi, poiché le procedure di allocazione sono finalizzate ad attribuire agli utenti presenti sul punto quantitativi di gas corrispondenti a quelli movimentati dai clienti di tali utenti, controparti di contratti di compravendita/somministrazione da eseguire presso quei punti (*sub* 2.3.4), allora l'eventuale prelievo diretto non può essere imputato a un utente eventualmente "presente" nel punto condiviso; ciò in quanto il responsabile del prelievo non è controparte di un contratto di compravendita/somministrazione con tale utente.

La *seconda* esigenza, comunque legata alla prima, consiste nella necessità di garantire comunque l'uso dell'infrastruttura (condiviso e contestuale da parte degli utenti) in condizioni di sicurezza, assicurando quindi il bilanciamento del prelievo diretto mediante una corrispondente immissione di gas nel sistema.

---

<sup>54</sup> Una tale situazione che si verifica, *in primo luogo*, quando l'utente della rete estingue il proprio diritto a prelevare presso un certo punto. Ciò avviene, ad esempio, in quanto si risolve (per un qualunque motivo) il contratto di somministrazione cui l'utente doveva dare esecuzione fisica presso tale punto: nelle reti di distribuzione, poiché il diritto di utilizzo ha durata indeterminata, tale estinzione avviene mediante le c.d. procedure di *switching-out* (deliberazione 99/11); nelle reti di trasporto (gestite da Snam o da altre imprese regionali), invece, poiché la capacità è conferita per periodi determinati (tendenzialmente annuali) è sufficiente che l'utente non rinnovi il conferimento di capacità per l'anno successivo. *In secondo luogo*, l'estinzione del diritto dell'utente di prelevare presso un punto di prelievo può essere conseguenza della risoluzione dell'intero contratto tra gestore di rete e l'utente medesimo.

<sup>55</sup> Il fornitore di ultima istanza ('FUI'), istituito dalla legge 239/04, consiste in un venditore, selezionato mediante gara, che si impegna ad assicurare la fornitura ai clienti finali che restino privi del proprio venditore al dettaglio (nell'ambito di una determinata area territoriale). Tuttavia, è possibile che il FUI, concretamente, non sia in grado di operare, sia perché l'obbligo che esso assume prevede casi di esclusione, sia perché è sempre possibile che la gara per individuare il FUI vada deserta, sia perché il FUI potrebbe fallire o venire meno per qualche motivo.

<sup>56</sup> Il soggetto responsabile del prelievo diretto è, normalmente, il cliente finale titolare dell'impianto di consumo direttamente allacciato alla rete (di distribuzione o di trasporto). In tale caso, in assenza di una disalimentazione del punto di prelievo, l'impianto di consumo che resti in funzione preleva materialmente gas dal sistema. Inoltre, nei casi di punti di prelievo di reti di trasporto connessi con altre reti di trasporto (regionale) o con reti di distribuzione, il responsabile del prelievo è l'utente della rete "a valle" il quale resta privo di un fornitore che sia utente della rete "a monte" e, ciononostante, continua a prelevare gas (a causa degli impianti di consumo dei propri clienti allacciati alla rete "a valle"). In questo secondo caso, ovviamente, trattandosi di punti condivisi la disalimentazione del punto di prelievo non è possibile.

<sup>57</sup> Cfr. ad esempio i §§ 3.39-3.41 del documento per la consultazione 5/09.

Sebbene una tale azione di riequilibrio sia materialmente possibile mediante l'attività di dispacciamento fisico, tuttavia, il responsabile del prelievo diretto non dispone né di un *diritto* a immettere gas in rete, né dei quantitativi di *gas* per una tale immissione.

È pertanto onere del gestore dell'infrastruttura, in quanto responsabile del dispacciamento della propria rete, provvedere a tale riequilibrio acquisendo e gestendo le necessarie risorse, consistenti nei necessari quantitativi di gas da immettere in rete. A tal fine, l'Autorità osserva (deliberazione 249/12) che l'impresa maggiore si dovrebbe servire degli strumenti ordinari per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, mentre il gestore delle reti di trasporto regionale diverse da Snam e i gestori delle reti di distribuzione dovrebbero approvvigionarsi del gas prelevandolo dalla rete, rispettivamente, di trasporto nazionale e di trasporto regionale connesse "a monte" dei punti di immissione della propria rete (di trasporto regionale e di distribuzione).

*Si osservi*: è il concetto di dispacciamento che consente di selezionare e tematizzare le predette esigenze. È infatti in forza di tale concetto che i provvedimenti dell'Autorità evidenziano che un prelievo diretto determinerebbe (in assenza del servizio di *default*) un indebito oggettivo da parte del responsabile del prelievo medesimo, nei confronti del gestore della rete, sia per l'utilizzo dell'infrastruttura stessa, sia per l'utilizzo del gas prelevato (che sarebbe riconducibile al gas di bilanciamento).

**3.6.2.** La disciplina adottata quindi dall'Autorità, costruita in funzione delle predette esigenze (il *posé*), risente anch'essa del concetto di dispacciamento ed è analizzabile alla luce dei quattro momenti logici in cui tale concetto è stato articolato *sub* 2.3.

*In primo luogo*, il servizio di *default* comporta la conclusione di fatto di un contratto tra il gestore dell'infrastruttura e il responsabile del prelievo diretto, cui viene pertanto attribuito un diritto di prelevare gas. Tale diritto è temporalmente limitato al fine di incentivare e consentire al responsabile del prelievo diretto di trovare un fornitore sul mercato (*primo momento logico*).

*In secondo luogo*, il servizio di *default* comporta una situazione di "massimo" disequilibrio del punto in cui si verifica il prelievo diretto, nel senso che a fronte del prelievo misurato le immissioni in rete imputabili all'utente del servizio sono sempre nulle. Ciò in quanto, come visto, l'utente del servizio non dispone né di un diritto di immettere gas nella rete da cui preleva, né di gas da immettere in rete. Sotto questo aspetto, viene pertanto meno l'esigenza di dimensionare nel tempo il diritto dell'utente, ma si assume che l'utente del servizio di *default* sia responsabile nella misura massima di un utilizzo difforme della rete (rispetto all'obbligo di bilanciamento previsto dall'art. 16.1 deliberazione 137/02 –*secondo momento logico*).<sup>58</sup>

*In terzo luogo*, il servizio di *default* regola le modalità con cui il gestore della rete (che eroga il servizio) si approvvigiona delle risorse per porre rimedio allo sbilanciamento della propria rete determinato dal prelievo diretto: sotto tale aspetto, nel caso dell'impresa maggiore di trasporto, si fa rinvio agli istituti esaminati *sub* 3.5, mentre nel caso di un'altra impresa di trasporto regionale o di un'impresa di distribuzione, si prevede che queste ultime divengano utenti del servizio di dispacciamento commerciale erogato dall'impresa maggiore (*terzo momento logico*).

---

<sup>58</sup> *Si osservi*: questo aspetto può concorrere a spiegare il fatto che il servizio di *default* abbia comunque una durata limitata, residuale e costitutivamente transitoria.

*Si osservi:* prima che fosse adottata la deliberazione 45/11, e introdotto quindi un sistema di approvvigionamento delle risorse del bilanciamento basato sul merito economico, poiché il gestore si approvvigionava delle risorse di bilanciamento facendosi “delegare” dall’utente ad accedere allo stoccaggio (in nome e per conto di quest’ultimo), lo schema di servizio di *default* posto in consultazione dall’Autorità (documento 5/09) prevedeva che il gestore dell’infrastruttura si approvvigionasse del gas prelevandolo (in nome e per conto dell’utente) dalle riserve strategiche.

*In quarto luogo,* infine, i prelievi effettuati dall’utente del servizio di *default*, in coerenza con le modalità di approvvigionamento, sono trattate alla stregua di singole compravendite le quali assumono, sempre, la forma di cessioni da parte del gestore di rete nei confronti dell’utente, ciò in quanto la posizione dell’utente (come visto sopra) è costitutivamente sbilanciata per eccesso di prelievo.

*Si osservi:* in tale prospettiva, il servizio di *default* non è assimilabile a una normale fornitura (a un contratto di somministrazione) conclusa tra un qualunque venditore e un cliente finale. Come anche confermato anche da recente arresto giurisprudenziale (Tar Lombardia, Sez. II, sentenza 2973/13) è del tutto assente, nel servizio di *default*, ogni attività di commercializzazione, propria dell’attività di vendita nel mercato al dettaglio; invece, le compravendite che si concludono tra gestore e utente dal servizio sono la modalità prevista per regolare la situazione di disequilibrio dell’utente nell’ambito del bilanciamento (*sub* 3.5.2).

## **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

- AREEDA, P. (1989), *Essential Facilities. An Epithet in Need of Limiting Principles*. In: “Anitrust Law Journal”, pp. 887-908.
- BELLANTUONO, G. (2014a), *I codici di rete nel settore del gas naturale*. In: NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A (eds.), *Quale regole per il mercato del gas? Annali di diritto dell’energia*. Bologna, Il Mulino, in corso di edizione.
- (2014b), *I contratti dell’energia*. In: MASSERA, A. e BENEDETTI, A. M. (eds.), *I contratti dei servizi pubblici*. In: ROPPO, V. (ed.), *Trattato dei contratti*. Milano, Giuffrè, in corso di edizione.
- BELVEDERE, A., JORI, M. e LANTELLA, L. (1979) (eds.), *Definizioni giuridiche e ideologie*. Milano, Giuffrè.
- BOBBIO, N. (1970), *Studi per una teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli.
- (1993), *Teoria generale del diritto*. Torino, Giappichelli.
- (1994), *Contributi a un dizionario giuridico*. Torino, Giappichelli.
- CAVALIERE, A. (2007a), *Liberalizzazione e accesso alle essential facilities: regolamentazione e concorrenza nello stoccaggio del gas naturale*. In: “Politica economica”, pp. 29-64.
- (2007b), *The Liberalisation of Natural Gas Markets: Regulatory Reform and Competition Failures in Italy*. Mimeo.
- (2011), *Regolamentazione e concorrenza nello stoccaggio di gas naturale*. In: RENNA M. (ed.), *Infrastrutture di stoccaggio e quote di mercato del gas naturale*. Milano, Vita & Pensiero, pp. 59-86.

- CONTE, A. G. (1966), *Ordinamento Giuridico*. In: *Novissimo digesto italiano*. Torino, UTET, XII, pp. 45-54.
- (1995a), *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli.
  - (1995b), *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli.
  - (2001), *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli.
  - (2009), *Res ex nomine*. Napoli, Editoriale Scientifica.
- FROSINI, V. (1962), *La struttura del diritto*. Milano, Giuffrè.
- GROUT, P. and PARK, I. (2004), *Promoting Competition in the presence of Essential Facilities*. In: "International Journal of Industrial Organisation", pp. 1415-1441.
- GUASTINI, R. (1990), *Dalle fonti alle norme*. Torino, Giappichelli.
- (1992), *Finzione giuridica nella teoria generale*. In: *Digesto*, IV Edizione, Vol. VIII Civile, pp. 1-9 (estratto).
  - (2004), *Insiemi strutturati di norme. Contributi di Bobbio alla teoria dei sistemi normativi*. In: COMANDUCCI, P. e GUASTINI, R. (eds.), *Analisi e diritto 2004*. Torino, Giappichelli, pp. 103-117.
  - (2010), *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*. Milano, Giuffrè.
- HART, H. L. A. (1953), *Definition and Theory in Jurisprudence*. London, Oxford University.
- KELSEN, H. (1934), *Reine Rechtslehre*. Wien, Deuticke.
- (1945), *General Theory of Law and State*. Cambridge, Harvard University.
  - (1961), *Reine Rechtslehre*. Wien Deuticke.
  - (1988), *Sulla teoria delle finzioni giuridiche*. In: KELSEN, H., *Dio e stato, La giurisprudenza come scienza dello spirito*, a cura di A. CARRINO. Napoli, ESI, pp. 235-265. Traduzione italiana da *Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung*. 1919.
- LAZZARO, G. (1957), *Sistema giuridico*. In: *Novissimo digesto italiano*. Torino, UTET, XVII, pp. 459-464.
- (1965), *L'interpretazione sistematica della legge*. Torino, Giappichelli.
- OSTI, C. (2012), *L'obbligo a contrarre civilistico nella regolazione del mercato*. In: NAPOLITANO, G. e ZOPPINI, A. (eds.), *Il regime giuridico delle infrastrutture dell'energia*. Bologna, Il Mulino, pp. 207-214.
- PITOVSKY, R., PATTERSON, D and HOOKS, J. (2002), *The Essential Facilities Doctrine Under U.S. Antitrust Law*. In: "Antitrust Law Journal", pp. 841-853.
- ROMANO, S. (1951), *L'ordinamento giuridico*. Firenze, Sansoni.
- ROSS., A. (1957), *Tû tû*. In: "Scandinavian Studies in Law", pp. 139-153.
- (1958), *On Law and Justice*. London, Stevens.
- SCARPELLI, U. (1985), *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. Milano, Giuffrè. Riedizione (a cura di A. Pintore) di *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*. In: "Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino", serie III, tomo 5, Torino, 1959.
- SILVI, M. Q. (2010), *Il concetto di disaccoppiamento nel diritto dell'energia. Un contributo analitico*. In: "Notizie di Politeia", 97, pp. 35-58.
- (2011), *Dimensioni giuridiche dello stoccaggio del gas naturale*. In: RENNA M. (ed.), *Infrastrutture di stoccaggio e quote di mercato del gas naturale*. Milano, Vita & Pensiero, pp. 1-24.
  - (2013), *Atto giuridico e documento informatico. Forma orale, forma scritta e forma informatica*. Milano, Ledizioni.

- (2014), *Atti ascrittivi e performatività*. In: ROSSETTI, A. e COLZANI, E. (eds.), *Mente, azione, normatività*. Milano, Ledizioni, in corso di edizione.
- VELLUZZI, V. (2002), *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*. Torino, Giappichelli.
- WITTGENSTEIN, L (1995), *Ricerche filosofiche*, Torino, Einaudi (prima edizione 1967). Trad. it. di R. Piovesan e M. Trinchero da *Philosophische Untersuchungen*. Oxford, Basil Blackwell, 1933.